



RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Le convenzioni e gli accordi aperti alla firma fra il 1949 ed il 2003 sono stati pubblicati nella "Serie dei Trattati Europei" (STE dal n° 1 al n° 193 incluso). Nel 2004, questa serie sarà prolungata dalla "Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa" (STCE dal n° 194 e seguenti).

Statuto del Consiglio d'Europa ([STE n° 1](#)), firmato a Londra, il 5 maggio 1949.

Entrata in vigore : 3 agosto 1949.

Il Consiglio d'Europa è stato creato dopo la seconda guerra mondiale, al fine di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale. Ogni Stato europeo può diventare membro del Consiglio d'Europa per quanto accetta i principi dello Stato di diritto e del godimento da parte di tutte le persone che rientrano nella sua giurisdizione, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Tale scopo sarà perseguito attraverso i due organi del Consiglio - il Comitato dei Ministri e dell'Assemblea parlamentare - con la discussione di questioni di interesse comune e da accordi e azioni comuni in materia culturale, scientifico, giuridico e amministrativo economico, sociale, e in il mantenimento e lo sviluppo dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il Comitato dei Ministri è l'organo che agisce per conto del Consiglio d'Europa. Ciascun membro ha diritto ad un rappresentante nel Comitato dei Ministri, il Ministro degli affari esteri o il suo rappresentante. Su raccomandazione dell'Assemblea parlamentare o di propria iniziativa, il Comitato dei Ministri esamina le azioni necessarie per promuovere l'obiettivo del Consiglio d'Europa, compresa la conclusione di convenzioni o accordi.

L'Assemblea parlamentare è l'organo deliberante del Consiglio d'Europa. Essa discute le questioni di sua competenza ai sensi del presente Statuto, e trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Comitato dei Ministri. Ogni Stato membro è rappresentato da una delegazione della sua parlamento nazionale. Il numero di posti per ogni Stato membro è dato in Statuto del Consiglio d'Europa (articolo 26).

Entrambi questi organi sono serviti da un segretariato diretto da parte del Segretario Generale.

Inoltre, lo Statuto prevede il finanziamento del Consiglio, concede ai rappresentanti delle immunità e dei privilegi necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ha istituito la sede dell'Organizzazione a Strasburgo e che le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa sono l'inglese e francese. Lo Statuto prevede che le modifiche previste dal STE nn. 6, 7, 8 e 11.

* * *

Accordo Generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ([STE n° 2](#)), firmato a Parigi il 2 settembre 1949.

Entrata in vigore : 10 settembre 1952.

L'Accordo generale, concluso in applicazione dello Statuto (STE no. 1), individua le immunità ed i privilegi necessari all'esercizio delle funzioni oltre che dei rappresentanti degli Stati membri presso il Comitato dei Ministri e presso l'Assemblea parlamentare anche del segretariato. Tra tali immunità e privilegi figurano in particolare la personalità giuridica del Consiglio d'Europa, l'immunità da giurisdizione, l'inviolabilità dei locali e degli edifici.

* * *

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ([STE n° 5](#)), aperto alla firma a Roma, il 4 novembre 1950.

Entrata in vigore : 3 settembre 1953.

La "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" contiene una serie di diritti e libertà fondamentali (diritto alla vita, divieto della tortura, divieto della schiavitù e del lavoro forzato, diritto alla libertà ed alla sicurezza, diritto ad un processo equo, principio di legalità, diritto al rispetto della vita privata e familiare, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà d'espressione, libertà di riunione e d'associazione, diritto al matrimonio, diritto ad un ricorso effettivo, divieto di discriminazione). Ulteriori diritti sono previsti dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione (Protocolli no. 1, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 e 16 alla Convenzione (STE no. 9, 46, 114, 117, 177, 187, 194, 213 e 214)). Le Parti contraenti s'impegnano a riconoscere tali diritti a tutte le persone rientranti nella loro giurisdizione.

La Convenzione prevede un meccanismo internazionale di controllo. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti, è stata istituita, a Strasburgo, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte delibera su ricorsi individuali o su ricorsi interstatuali. Per domanda del Comitato dei Ministri, la Corte può dare anche dei pareri consultivi concernenti l'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Il Comitato dei Ministri ha anche il potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza.

Le parti di un caso devono attenersi alle sentenze della Corte e prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle stesse. Il Comitato dei Ministri vigila affinché le sentenze siano eseguite. Il Segretario Generale può domandare alle Parti di fornire spiegazioni sul modo in cui il loro diritto interno assicura l'applicazione della Convenzione.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ([STE n° 9](#)), aperto alla firma a Parigi, il 20 marzo 1952.

Entrata in vigore : 18 maggio 1954.

Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione (STE no. 5) indica ulteriori diritti che completano quelli già figuranti nella Convenzione, in particolare il diritto al rispetto della proprietà, il diritto all'istruzione, il diritto a libere elezioni a scrutinio segreto.

* * *

Protocollo all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ([STE n° 10](#)), firmato a Strasburgo, il 6 novembre 1952.

Entrata in vigore : 11 luglio 1956.

Il Protocollo estende le disposizioni dell'Accordo generale (STE n° 002) ad altre categorie di persone (Delegati dei Ministri, Rappresentanti permanenti degli Stati membri. Esso prevede, inoltre, l'adesione di nuovi Stati membri all'Accordo generale.

* * *

Accordo provvisorio europeo su i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, l'invalidità ed i superstiti ([STE n° 12](#)) e suo **Protocollo** ([STE n° 12A](#)), aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 1 luglio 1954.

Questo Accordo riguarda i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, all'invalidità ed ai superstiti. Esso prevede che - rispettate talune condizioni di residenza- ai cittadini di una delle Parti siano concessi gli stessi benefici di legge e regolamenti di ogni altra Parte, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.

Il Protocollo addizionale¹ estende le disposizioni dell'Accordo ai rifugiati.

* * *

¹ Protocollo addizionale all' Accordo provvisorio europeo su i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, l'invalidità ed i superstiti, firmato a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Accordo provvisorio europeo su i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, l'invalidità ed i superstiti (STE n° 13) e suo **Protocollo (STE n° 13A)**, aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 1° luglio 1954.

Questo accordo concerne tutti i regimi di sicurezza sociale diversi da quelli previsti dall'Accordo provvisorio europeo sui regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, invalidità ed ai superstiti (STE n° 12). Esso prevede che – rispettate talune condizioni di residenza – ai cittadini di una delle Parti siano concessi gli stessi benefici che sono previsti, a parità di condizioni, a favore dei cittadini di un'altra Parte.

Il Protocollo addizionale² estende le disposizioni dell'Accordo ai rifugiati.

* * *

Convenzione europea di assistenza sociale et medica (STE n° 14) e suo **Protocollo (STE n° 14A)**, aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 1° luglio 1954.

Con tale Convenzione le Parti si impegnano ad accordare ai cittadini di altre Parti, con un regolare permesso di soggiorno e privi di sufficienti fonti di sostegno, la stessa assistenza sociale e medica di cui godono i propri cittadini.

Il Protocollo addizionale³ estende le disposizioni dell'Accordo ai rifugiati.

* * *

Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (STE n° 15), aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 20 aprile 1954.

In base a tale Convenzione, le Parti riconoscono, ai fini dell'ammissione alle proprie università, l'equivalenza dei diplomi d'accesso alle università di altre Parti, nei casi in cui le ammissioni siano sottoposte al controllo dello Stato.

* * *

Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande dei brevetti (STE n° 16), aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 1° giugno 1955.

L'obiettivo della Convenzione è quello di semplificare e unificare, per quanto è possibile, le formalità richieste dalle diverse legislazioni nazionali per le domande di brevetto.

* * *

Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti di invenzione (STE n° 17), aperto alla firma a Parigi, il 19 dicembre 1954.

Entrata in vigore : 1° agosto 1955.

Lo scopo della convenzione è quello di promuovere un sistema uniforme di classificazione dei brevetti per le invenzioni suscettibili di contribuire all'armonizzazione delle legislazioni nazionali.

* * *

² Protocollo addizionale all' Accordo provvisorio europeo concernente la sicurezza sociale con esclusione dei regimi relativi alla vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti (STE n° 13a), firmato a Parigi, il 11 dicembre 1953.

³ Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza sociale et medica (STE n° 14a), firmato a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Convenzione culturale europea ([STE n° 18](#)), aperto alla firma a Parigi, il 19 dicembre 1954.

Entrata in vigore : 5 maggio 1955.

Questa Convenzione ha quale obiettivo lo sviluppo di una reciproca comprensione tra i popoli europei e un reciproco apprezzamento delle diversità culturali, la salvaguardia della cultura europea, la promozione di contributi nazionali ad un patrimonio culturale comune dell'Europa nel rispetto degli stessi valori fondamentali, incoraggiando, in particolare, lo studio delle lingue, della storia e della civiltà delle Parti della Convenzione. La Convenzione contribuisce ad un'azione concertata incoraggiando attività culturali di interesse europeo.

* * *

Convenzione europea di stabilimento ([STE n° 19](#)), aperto alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1955.

Entrata in vigore : 23 febbraio 1965.

Tale Convenzione accorda ai cittadini delle Parti i seguenti vantaggi: facilitazione di residenza prolungata o permanente, garanzie contro eventuali espulsioni, godimento ed esercizio di diritti civili allo stesso titolo dei nazionali, protezione legale e giudiziaria, diritto di esercitare attività con scopo di lucro (attività industriali, commerciali, finanziarie, agricole, artigiane, libere professioni) a determinate condizioni stabilite dalla stessa Convenzione.

* * *

Accordo sullo scambio dei mutilati di guerra tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa per trattamento medico ([STE n° 20](#)), aperto alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1955.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1956.

L'Accordo permette ai cittadini delle Parti, vittime di guerre, di ricevere quei trattamenti speciali di cui possono avere bisogno e che non potrebbero avere nel proprio Paese.

L'Accordo prevede non soltanto lo scambio di mutilati di guerra a finalità terapeutiche, ma anche lo scambio di informazioni tecniche, la libera circolazione di apparecchi di protesi o ortopedici, etc., e lo scambio di personale medico per completare la loro formazione.

* * *

Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari ([STE n° 21](#)), aperto alla firma a Parigi, il 15 dicembre 1956.

Entrata in vigore : 18 settembre 1957.

La Convenzione tende ad assicurare il riconoscimento – da parte dell'università di origine – del periodo di studi effettuato da uno studente in un lingua viva presso l'università di una delle Parti. Inoltre, accordi unilaterali o bilaterali individueranno le condizioni in presenza delle quale un esame superato da uno studente durante il suo periodo di studi all'estero potrà essere considerato come equivalente ad un esame simile superato presso la sua università di origine.

* * *

Secondo Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ([STE n° 22](#)), aperto alla firma a Parigi, il 15 dicembre 1956.

Entrata in vigore : 15 dicembre 1956.

Il Secondo Protocollo contiene disposizioni specifiche per i membri della Commissione europea dei diritti dell'uomo durante l'esercizio delle proprie funzioni.

* * *

Convenzione europea per la risoluzione pacifica delle controversie ([STE n° 23](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 29 aprile 1957.

Entrata in vigore : 30 aprile 1958.

La Convenzione prevede tre diverse procedure di risoluzione pacifica delle controversie.

Innanzitutto, le Parti si impegnano a sottoporre all'esame della Corte internazionale di Giustizia ogni controversia giuridica, di rilevanza di diritto internazionale, che potrà sorgere tra di loro, ed in particolare quelle aventi per oggetto l'interpretazione di un trattato, quelle in genere concernenti il diritto internazionale, quelle riguardanti l'esistenza di fatti che potrebbero costituire violazione di un obbligo internazionale e quelle concernenti la natura la misura del risarcimento dovuto per la violazione di un obbligo internazionale. (Articolo 1).

In secondo luogo, per la risoluzione pacifica di altre controversie o quando le Parti hanno convenuto di ricorrere ad una procedura di conciliazione prima di esperire quella di risoluzione giudiziaria, le Parti si impegnano a sottoporre la controversia ad una Commissione permanente di conciliazione o ad una Commissione speciale di conciliazione (Capitolo II).

In terzo luogo, per quelle controversie diverse da quelle indicate dall'articolo 1 e che non possono essere sottoposte alla procedura di conciliazione, o perché le Parti non hanno previsto la possibilità di ricorrere previamente alla conciliazione o perché tale procedura non ha prodotto alcun risultato utile, le Parti si impegnano ad applicare una procedura di arbitrato (Capitolo III).

Le disposizioni della Convenzione non si applicano a quelle controversie che le Parti hanno convenuto di sottoporre ad altra procedura di risoluzione pacifica. Per quel che riguarda le controversie di cui all'articolo 1 della Convenzione, le Parti non possono avvalersi fra di loro di accordi che prevedono procedure che non si concludono con una decisione obbligatoria.

In fine, se una delle Parti di una controversia non adempie l'obbligo cui è tenuto in seguito ad una sentenza emessa dalla Corte internazionale di giustizia o di una decisione resa da un tribunale arbitrale, l'altra parte può ricorrere al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che può rendere delle raccomandazioni per assicurare l'esecuzione della sentenza o della decisione.

* * *

Convenzione europea di estradizione ([STE n° 24](#)), aperto alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1957.

Entrata in vigore : 18 aprile 1960.

Tale Convenzione prevede l'estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici ed ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei proprio cittadini.

In materia fiscale, l'estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. L'estradizione può essere rifiutata anche quando la persona richiesta rischia di essere condannato a morte nello Stato richiedente.

* * *

Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa ([STE n° 25](#)), aperto alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1957.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1958.

Tale Accordo tende a facilitare gli spostamenti dei cittadini dei Paesi Parte, che possono entrare ed uscire dal territorio degli altri Paesi Parte presentando uno dei documenti indicati nell'allegato all'Accordo. Inoltre, le Parti si impegnano a riammettere sul proprio territorio i titolari di uno di tali documenti anche nel caso in cui la nazionalità della persona interessata sia oggetto di contestazione.

Tali facilità sono accordate solo per soggiorni inferiori o uguali a tre mesi.

L'Accordo non deroga alle disposizione delle leggi nazionali, delle convenzioni, degli accordi bilaterali o multilaterali, che sono o entreranno in vigore e che prevedono misure più favorevoli in favore dei cittadini di una o più Parti.

* * *

Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana ([STE n° 26](#)), aperto alla firma a Parigi, il 15 dicembre 1958.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1959.

Tale accordo tende alla realizzazione di un'assistenza reciproca per la fornitura di sostanze terapeutiche di origine umana. Con l'espressione "sostanze terapeutiche di origine umana" si intende il sangue umano ed i suoi derivati.

L'Accordo permette alle Parti, che dispongono di adeguate riserve per i loro bisogni, di mettere le sostanze terapeutiche di origine umana a disposizione delle altre Parti che ne hanno un'urgente necessità.

Le sostanze terapeutiche d'origine umana sono messe a disposizione delle altre Parti sotto l'espressa condizione che alcun guadagno sarà tratto dal loro uso, che saranno utilizzate esclusivamente per fini medici e che saranno concesse soltanto a quelle organizzazioni indicate dai governi interessati. Tali sostanze sono prive di imposte doganali.

Le sostanze di origine umana devono essere accompagnate da un certificato attestante che esse sono state preparate in conformità alle prescrizioni del Protocollo all'Accordo.

* * *

Accordo europeo sullo scambio di programmi attraverso film televisivi ([STE n° 27](#)), aperto alla firma a Parigi, il 15 dicembre 1958.

Entrata in vigore : 1° luglio 1961.

L'Accordo tende a facilitare lo scambio di film televisivi tra gli Stati Parti. Esso consente agli enti televisivi di tali Stati di autorizzare i loro corrispettivi negli altri Stati di sfruttare, in particolare di trasmettere, i film da loro prodotti. Tali autorizzazioni incontrano il solo limite di un eventuale espresso divieto, contenuto nel contratto di produzione, in tal senso da parte degli autori o delle altre persone che hanno contribuito alla realizzazione del film.

* * *

Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ([STE n° 28](#)), firmato a Strasburgo, il 6 marzo 1959.

Entrata in vigore : 15 marzo 1963.

Il Terzo Protocollo contiene le disposizioni concernenti il Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e la sovrappopolazione (Dal 1999, denominano *Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa*).

* * *

Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di veicoli a motori ([STE n° 29](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1959.

Entrata in vigore : 22 settembre 1969.

La Convenzione tende ad assicurare un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile garantendo un indennizzo alle vittime di incidenti causati da veicoli a motori. Ciascuna Parte si impegna ad introdurre nel proprio diritto nazionale in sistema assicurativo obbligatorio nel rispetto delle disposizioni allegate alla Convenzione (Annesso I). Tale sistema deve individuare le persone tenute ad assicurare il veicolo a motore nonché deve prevedere le misure in grado, ove necessario con la previsione di sanzioni penali o amministrative, di assicurare il rispetto delle disposizioni allegate.

La Convenzione indica, inoltre, le regole concernenti le eccezioni all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, il risarcimento per i danni causati (coinvolgendo sia l'assicurazione obbligatoria sia il sistema di sicurezza sociale), i certificati internazionali di assicurazione, le garanzie di pagamento, la costituzione di fondi di garanzie o di ogni altra misura equivalente, per garantire un indennizzo alle persone lese, e la possibilità di far valere i propri diritti in un altro Stato Parti nello stesso modo dei cittadini di quest'ultimo.

* * *

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale ([STE n° 30](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1959.

Entrata in vigore : 12 giugno 1962.

Ai sensi della Convenzione, le Parti decidono di accordarsi la massima assistenza giudiziaria reciproca, nella raccolta delle prove, nell'audizione dei testimoni, di periti e degli indagati, etc.

La Convenzione indica le regole concernenti l'esecuzione da parte delle autorità di una Parte (Parte richiesta) delle commissioni rogatorie tendenti a porre in essere taluni atti di indagine (audizione di testimoni, di periti o di persone indagate, consegna di atti della procedura o di decisioni giudiziarie), o a comunicare taluni mezzi di prova (registrazioni o documenti) concernenti un'indagine penale condotta dalle autorità giudiziarie di un'altra Parte (Parte richiedente).

La Convenzione individua anche le condizioni alle quali devono attenersi le richieste di assistenza o le commissioni rogatorie (autorità procedenti, lingua utilizzata, rifiuto di mutua assistenza).

* * *

Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati ([STE n° 31](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1959.

Entrata in vigore : 4 settembre 1960.

Tale Accordo tende a facilitare gli spostamenti di rifugiati residenti sul territorio degli Stati Parte. A tale fine, esso prevede che i rifugiati possono entrare senza passaporto sul territorio di un altro Stato Parte per un soggiorno della durata massima di tre mesi, ma tale accordo non si applica alle persone in viaggio per attività lucrative. E' anche precisato che i rifugiati saranno riammessi in ogni momento sul territorio dello Stato le cui autorità hanno rilasciato i documenti di viaggio su semplice domanda di un'altra Parte.

* * *

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie ([STE n° 32](#)), aperto alla firma a Parigi, il 14 dicembre 1959.

Entrata in vigore : 27 novembre 1961.

La Convenzione si applica solo ai titoli di studio rilasciati in seguito ad un corso di studi universitari. Essa non riguarda pertanto esami intermedi, come quelli che possono svolgersi alla fine di un anno.

Il titolare di una laurea o diploma attestante gli studi presso un'università di una delle Parti della Convenzione, può seguire degli studi universitari ulteriori (generalmente un corso postlaurea) in ogni altra Parte, alle stesse condizioni previste per i cittadini di quello Stato aventi qualifiche della "stessa natura". Inoltre, il titolare di una laurea o diploma conferito da una delle Parti può usare il titolo accademico corrispondente, con l'indicazione della sua provenienza, in ogni altra Parte.

Se i requisiti richiesti dal Paese di origine ed il Paese in cui si intende proseguire gli studi sono differenti, il riconoscimento del titolo di studio straniero può essere subordinato al superamento di un esame complementare, in una lingua o in un settore particolare.

* * *

Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari ([STE n° 33](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 28 aprile 1960.

Entrata in vigore : 29 luglio 1960.

L'Accordo tende a permettere ai Paesi che ne hanno un urgente bisogno di ottenere il materiale necessario in franchigia doganale per un periodo rinnovabile di sei mesi, in particolare dei polmoni d'acciaio in caso di epidemia o catastrofe. Questo accordo completa le misure prese dall'OMS e la Croce Rossa.

* * *

Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive (STE n° 34), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 giugno 1960.

Entrata in vigore : 1° luglio 1961.

L'Accordo dà agli enti televisivi delle Parti la facoltà di autorizzare o di vietare, su tutto il territorio degli Stati Parti dell'accordo, la radiodiffusione, la distribuzione via cavo, le registrazioni audiovisive ed altre forme di utilizzazione delle loro emissioni. Le Parti possono sottomettere le utilizzazioni protette a delle riserve determinate ; in particolare possono escludere interamente la protezione della distribuzione via cavo.

* * *

Carta sociale europea (STE n° 35), aperto alla firma a Torino, il 18 ottobre 1961.

Entrata in vigore : 26 febbraio 1965.

La Carta garantisce 19 diritti economici e sociali fondamentali. Gli obiettivi che le Parti s'impegnano a perseguire, con tutti i mezzi utile, sono individuati dalla parte I della Carta.

La Carta dispone che uno Stato, che desidera diventare Parte di questo trattato, deve considerarsi come vincolato ad almeno 10 articoli (su 19) o a 45 paragrafi indicati nella parte II della Carta. In ogni caso, dei sette articoli considerati particolarmente importanti ciascuna Parte deve accettarne almeno cinque, vale a dire: il diritto al lavoro, il diritto ad organizzarsi, il diritto alla negoziazione collettiva, il diritto alla sicurezza sociale, il diritto all'assistenza sociale, il diritto della famiglia ad una protezione sociale, giuridica ed economica, il diritto dei lavoratori emigranti e dei loro familiari alla protezione ed all'assistenza.

La Carta contiene alcune disposizione che tendono a garantire il rispetto degli impegni assunti. Infatti, essa stabilisce un sistema di controllo basato su rapporti nazionali sottomessi ogni del e anni all'esame di un Comitato di esperti indipendenti. In seguito, il Comitato intergovernativo presenta al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto contenente le sue conclusioni, al quale è allegato il rapporto del Comitato di esperti. Il Comitato dei Ministri può indirizza ogni raccomandazione necessaria ai governi interessati.

* * *

Quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (STE n° 36), aperto alla firma a Parigi, il 16 dicembre 1961.

Entrata in vigore : 16 dicembre 1961.

Il Quarto Protocollo contiene disposizioni specifiche per i membri della Corte europea dei diritti dell'uomo durante l'esercizio delle proprie funzioni.

* * *

Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (STE n° 37), aperto alla firma a Parigi, il 16 dicembre 1961.

Entrata in vigore : 17 gennaio 1962.

Tale Accordo tende ad aumentare le facilitazioni di viaggio per i giovani nei territori delle Parti.

Il giovani fino a 21 anni possono usufruire di biglietti di viaggio collettivi in presenza dei requisiti richiesti dall'Accordo. Il numero delle persone incluse nel biglietto collettivo per giovani può variare da 5 a 50. Le persone viaggianti con un biglietto collettivo devono rimanere insieme e la durata del loro soggiorno non deve superare i tre mesi.

Le Parti possono estendere, sotto condizione di reciprocità e per finalità di ingresso e di soggiorno, le disposizione del presente Accordo ai giovani rifugiati ed apolidi residenti regolarmente sul territorio di un'altra Parte quando il ritorno in tale territorio è assicurato.

* * *

Accordo europeo di assistenza medica in materia di trattamenti speciali e di risorse termo-climatiche (STE n° 38), aperto alla firma a Strasburgo, il 14 maggio 1962.

Entrata in vigore : 15 giugno 1962.

Lo scopo dell'Accordo è di mettere i trattamenti speciale e le risorse termo-climatiche esistenti in altri Paesi a disposizione di persone che, necessitando di prestazione mediche, non possono ricevere adeguati trattamenti nei loro Paesi di residenza.

L'Accordo s'applica esclusivamente alle persone :

- residenti sul territorio di una delle Parti, e
- che possono beneficiare di prestazione mediche, obbligatorie o facoltative.

* * *

Accordo europeo concernente lo scambio dei reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (STE n° 39), aperto alla firma a Strasburgo, il 14 maggio 1962.

Entrata in vigore : 14 ottobre 1962.

L'Accordo consente alle Parti che dispongono di riserve sufficienti ai loro bisogni di mettere i reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni a disposizione di altre Parti che ne hanno un bisogno urgente, senza alcun compenso che quello necessario al rimborso delle spese di raccolta, di preparazione e di trasporto di queste sostanze nonché, se ve ne sono, delle spese di acquisto delle stesse.

* * *

Accordo tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa sull'attribuzione ai mutilati di guerra, militari e civili, di un blocchetto internazionale di buoni per le riparazioni di protesi ed apparecchi ortopedici (STE n° 40), aperto alla firma a Parigi, il 17 dicembre 1962.

Entrata in vigore : 27 dicembre 1963.

Lo scopo di questo Accordo è di mettere a disposizione di tutti i mutilati di guerra, dichiarati tali dalle competenti autorità delle Parti, sulla di un libretto internazionale di buoni, i mezzi necessari a garantirgli la riparazione gratuita delle sue protesi e dei suoi apparecchi ortopedici.

Il regolamento allegato all'Accordo individua le condizioni di utilizzazione del libretto internazionali di buon di riparazione di protesi e apparecchi ortopedici.

* * *

Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per i beni di proprietà dei viaggiatori (STE n° 41), aperto alla firma a Parigi, il 17 dicembre 1962.

Entrata in vigore : 15 febbraio 1967.

Tale Convenzione enuncia i principi che disciplinano la responsabilità degli albergatori per gli oggetti di proprietà dei viaggiatori. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramenti, distruzioni o sottrazioni dei beni di proprietà dei viaggiatori che si trovano nell'albergo e vi dispongono una camera. Tale responsabilità è limitata a l'equivalente di 3.000 franchi francesi (articolo 1 dell'allegato). In ogni caso, la responsabilità è illimitata quando i beni sono stati depositati presso l'albergo o l'albergatore ha rifiutato il deposito di beni che gli aveva il dovere di accettare.

Inoltre, la Convenzione prevede che le Parti possono, a certe condizioni, limitare la responsabilità degli albergatori. I principi stabiliti nell'allegato non si applicano ai veicoli, agli oggetti lasciati su di essi ed agli animali.

* * *

Accordo relativo all'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (STE n° 42), aperto alla firma a Parigi, il 17 dicembre 1962.

Entrata in vigore : 25 gennaio 1965.

Tale Accordo ha lo scopo di completare talune regole relative all'organizzazione degli arbitrati previste dalla Convenzione

europea sull'arbitrato commerciale internazionale di Ginevra del 21 aprile 1961. L'Accordo prevede che l'autorità competente potrà decidere, su richiesta della parte che intenta l'azione, sulle difficoltà inerenti la costituzione o il funzionamento di una giurisdizione arbitrale. Tali principio deroga alle disposizioni dell'articolo IV della detta Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale.

* * *

Convenzione sulla diminuzione dei casi di doppia nazionalità e sugli obblighi militari in caso di doppia nazionalità ([STE n° 43](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 6 maggio 1963.

Entrata in vigore : 28 marzo 1968.

La Convenzione tende a ridurre per quanto possibile, il numero dei casi di doppia o multipla nazionalità, nelle relazioni tra le Parti. Essa indica le regole per ridurre i casi di doppia o multipla nazionalità in caso di acquisto di una nuova nazionalità o di rinuncia ad una nazionalità e le conseguenze legali che ne derivano per le persone interessate, ivi compresi i minori. In oltre alcune disposizioni della Convenzione riguardano gli obblighi militari in caso di pluralità di nazionalità.

* * *

Protocollo n° 2 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, per l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi ([STE n° 44](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 6 maggio 1963.

Entrata in vigore : 21 settembre 1970.

Il Protocollo no. 2 della Convenzione conferisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza di dare pareri consultivi.

* * *

Protocollo n° 3 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che modifica gli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione ([STE n° 45](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 6 maggio 1963.

Entrata in vigore : 21 settembre 1970.

Il Protocollo no. 3 modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione (*numerazione in vigore prima del 1° novembre 1998*).

* * *

Protocollo n° 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione ([STE n° 46](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 16 settembre 1963.

Entrata in vigore : 2 maggio 1968.

Il Protocollo no 4 riconosce taluni diritti non ancora compresi nei testi precedenti: divieto di privazione della libertà per non adempimento di un obbligo contrattuale, diritto di libertà di circolazione e di scelta della propria residenza, divieto di espulsione di un cittadino, divieto di espulsione collettiva di stranieri.

* * *

Convenzione sull'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione ([STE n° 47](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 novembre 1963.

Entrata in vigore : 1° agosto 1980.

Tale Convenzione tende ad unificare le condizioni richieste perché un'invenzione possa essere validamente brevettata in ogni Parte, nonché i criteri che i tribunali devono applicare nell'individuare i limiti di protezione che un brevetto accorda.

* * *

Codice europeo di Sicurezza sociale (STE n° 48) e suo **Protocollo (STE n° 48A)**, aperto alla firma a Strasburgo, il 16 aprile 1964.

Entrata in vigore : 17 marzo 1968.

Lo scopo del Codice è di stimolare lo sviluppo della sicurezza sociale negli Stati membri del Consiglio d'Europa affinché essi possano gradualmente raggiungere il livello più alto possibile. Il Codice fissa una serie di norme che le Parti si impegnano ad includere nei loro sistemi di sicurezza sociale.

Il Codice definisce le norme e fissa le soglie minime di protezione che le Parti devono garantire in diversi campi, quali quelli medico, delle indennità di malattia, dei sussidi di disoccupazione, delle pensioni di vecchiaia, delle prestazioni in caso di incidenti sul lavoro e di malattie professionali, l'assistenza alle famiglie, alla maternità, le pensioni di invalidità, le pensioni di reversibilità.

Il Protocollo ⁴ contiene disposizioni che invitano le Parti a raggiungere un livello di sicurezza sociale più alto di quello indicato nelle disposizioni del Codice.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (STE n° 49), aperto alla firma a Strasburgo, il 3 giugno 1964.

Entrata in vigore : 4 luglio 1964.

Il Protocollo aggiuntivo completa la Convenzione (STE no. 15) estendendo le sue previsioni a favore delle persone titolari di diplomi che permettono l'accesso ad istituti universitari, e che sono rilasciati da istituti riconosciuti ufficialmente da una Parte, operanti al di fuori del suo territorio nazionale, ed i cui diplomi sono equiparati dalla Parte a quelli conseguiti sul proprio territorio.

* * *

Convenzione concernente l'elaborazione di una farmacopea europea (STE n° 50), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 luglio 1964.

Entrata in vigore : 8 maggio 1974.

Tale Convenzione tende ad armonizzare le descrizioni delle sostanze medicinali in quanto tali o in forma di preparati farmaceutici. Le Parti si impegnano ad elaborare progressivamente una farmacopea europea. La Farmacopea europea diventa lo standard ufficiale applicabile sul territorio delle Parti. Essa è stabilita dalla Commissione europea di Farmacopea. Tale Commissione determina i principi generali applicabili all'elaborazione della Farmacopea europea, decide i metodi di analisi, fa quanto necessario per la preparazione e l'adozione di monografie da accludere, raccomanda la fissazione di termini entro cui le sue decisioni di carattere tecnico dovranno essere applicate sul territorio degli Stati parte.

La Commissione europea di Farmacopea opera sotto il controllo generale del Comitato di salute pubblica.

* * *

Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione (STE n° 51), aperto alla firma a Strasburgo, il 30 novembre 1964.

Entrata in vigore : 22 agosto 1975.

Tale Convenzione tende a permettere alle persone condannate di lasciare il territorio della Parte, in cui è stato giudicato o in cui è stato liberato sotto condizione, e di stabilire la loro residenza in un altro Stato parte sotto l'adeguata sorveglianza delle autorità competenti.

I principi fondamentali della Convenzione richiedono che le Parti si impegnino a d una reciproca assistenza per la riabilitazione delle persone condannate all'estero al fine di facilitare la loro buona condotta ed il loro riadattamento alla vita sociale.

⁴ Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale (STE no. 48A), aperto alla firma a Strasburgo, il 16 aprile 1964.

La Convenzione indica anche le condizioni cui lo Stato richiesto deve attenersi nell'esecuzione della condanna sospesa condizionalmente dall'altro Stato parte.

* * *

Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali ([STE n° 52](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 30 novembre 1964.

Entrata in vigore : 18 luglio 1972.

Tale Convenzione tende a fronteggiare l'aumento della circolazione dei veicoli tra le Parti ed il pericolo costituito dalla violazione delle regole a protezione degli utenti delle strade. Essa fissa un quadro di cooperazione tra le Parti per una più efficace repressione delle infrazioni stradali commesse sui rispettivi territori.

La Convenzione deroga al principio di territorialità e consente alla Parte sul cui territorio l'infrazione è stata commessa di scegliere se perseguire il conducente o se domandare allo Stato di residenza dell'autore di provvedere alla repressione dell'infrazione.

Un elenco di infrazioni alle quali si applica la Convenzione è contenuto nell'Allegato 1, denominato « Fondo comune di infrazioni stradali ».

* * *

Accordo europeo per la repressione di radiodiffusioni effettuate da stazioni fuori dei territori nazionali ([STE n° 53](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 gennaio 1965.

Entrata in vigore : 19 ottobre 1967.

L'Accordo tende ad impedire lo stabilimento di stazioni di radiodiffusione installate a bordo di una nave, un aeromobile o di ogni altro mezzo galleggiante od aviotrasportato e che, al di fuori del territorio nazionale, trasmettono emissioni destinate ad essere ricevute sul territorio di una Parte.

* * *

Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive ([STE n° 54](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 gennaio 1965.

Entrata in vigore : 24 marzo 1965.

Il Protocollo estende fino al 1° gennaio 1975 la data in cui nessuno Stato può rimanere o diventare Parte dell'Accordo (STE n. 34) a meno che non sia anche Parte della Convenzione Internazionale per la Protezione degli Artisti, produttori di fonogrammi e di radiodiffusione organizzazioni, firmato a Roma il 26 ottobre 1961.

* * *

Protocollo n° 5 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione ([STE n° 55](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 gennaio 1966.

Entrata in vigore : 20 dicembre 1971.

Il Protocollo modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione relativi alla durata del mandato dei membri da eleggere (*numeri in vigore anteriormente al 1° novembre 1998*).

* * *

Convenzione europea sulla legislazione uniforme in materia di arbitrato ([STE n° 56](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 1° gennaio 1966.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

Con questa Convenzione, ogni Parte si impegna a includere nella sua legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di tale partito, le disposizioni della legge uniforme contenute nell'allegato I della presente convenzione e relativo all'arbitrato.

L'obiettivo della Convenzione è l'unificazione delle legislazioni nazionali al fine di consentire una soluzione più efficace delle controversie di diritto privato di arbitrato e di facilitare le relazioni commerciali tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

* * *

Convenzione europea sulla costituzione delle società ([STE n° 57](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 gennaio 1966.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo cinque ratifiche.

Lo scopo della convenzione è quello di promuovere il processo di unificazione con la conclusione di una convenzione regionale, di norme comuni per il trattamento da riservare alle imprese e ad altri organismi di ciascuno Stato membro nel territorio degli altri.

* * *

Convenzione europea sull'adozione dei minori ([STE n° 58](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 aprile 1967.

Entrata in vigore : 26 aprile 1968.

La Convenzione tende ad assicurare l'applicazione delle disposizioni nazionali sulla protezione dei minori non soltanto alle adozioni di minori originari delle Parti, ma anche a quelle di minori originari di altri Stati parte.

La Convenzione contiene un minimo di disposizioni essenziali in materia di adozione che ciascuna Parte si impegna ad incorporare nelle proprio legislazioni ed un elenco supplementare di disposizioni alle quali le Parti sono libere di dare applicazione. Così, l'adozione deve essere disposta da un'autorità giudiziaria o amministrativa, la decisione di autorizzare l'adozione di un minore deve essere liberamente accettata dai suoi genitori e l'adozione deve essere nell'interesse del minore.

In oltre, in seguito all'adozione:

- l'adottante ha, nei confronti del minore adottato, gli stessi diritti e doveri che padre e una madre hanno nei confronti dei loro figli legittimi;
- quale regola generale, il minore dovrà essere in grado di assumere il cognome dell'adottante ;
- in materia successoria, il minore adottato è trattato come se egli fosse il legittimo figlio dell'adottante ;
- l'acquisto da parte del minore della nazionalità dei genitori adottivi è facilitato.

Le disposizione supplementari, tra l'altro, raccomandano di adottare misure che permettano di includere gli aspetti legali e sociali delle adozioni nei programmi di formazione di chi lavora nel sociale, di procedere ad una adozione senza che l'identità degli adottanti sia rivelata alla famiglia del minore o di realizzare che la procedura d'adozione avvenga in camera di consiglio (a porte chiuse).

* * *

Accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere ([STE n° 59](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 ottobre 1967.

Entrata in vigore : 7 agosto 1969.

Lo scopo di questo Accordo è di armonizzare l'istruzione e la formazione degli infermieri al fine di favorire il progresso sociale e di assicurare che un'alta qualificazione degli infermieri sia richiesta, senza discriminazione, perché loro possano stabilirsi sul territorio delle altre Parti.

* * *

Convenzione europea relativa alle obbligazioni in valuta estera ([STE n° 60](#)), aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1967.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

L'obiettivo della Convenzione è quello di armonizzare alcune norme relative alle obbligazioni in valuta estera.

* * *

Convenzione europea sulle funzioni consolari ([STE n° 61](#)) e i suoi **Protocolli** ([STE n° 61A](#) e [n° 61B](#)), aperti alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1967.

Entrata in vigore : 9 giugno 2011.

Tale Convenzione individua talune regole concernenti le relazioni consolari tra le Parti, tenendo conto delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Essa definisce le funzioni generali dei consoli, che consistono nel proteggere i diritti e nel promuovere gli interessi dello Stato cui appartengono e dei loro cittadini nei limiti delle loro circoscrizioni. Tale Convenzione stabilisce anche le regole riguardanti lo stabilimento e la consegna dei documenti, l'amministrazione dei beni e l'assistenza alle navi dello Stato di appartenenza.

Il Protocollo ⁵ (STE n° 61A) estende le disposizioni della Convenzione ai rifugiati.

Il Protocollo ⁶ (STE n° 61B) estende le disposizioni della Convenzione all'aviazione civile.

* * *

Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero ([STE n° 62](#)), aperto alla firma a Londra, il 7 giugno 1968.

Entrata in vigore : 17 dicembre 1969.

Con questa Convenzione, le Parti, quando, nel corso di una procedura giudiziaria, si pongono problemi di diritto straniero, si impegnano a fornire, alle autorità delle altre Parti le informazioni concernenti il loro diritto sostanziale e processuale in materia civile e commerciale nonché le informazioni relative al loro sistema giudiziario.

Ciascuna parte si impegna ad indicare due organi : uno denominato « organo di ricezione », incaricato di ricevere le richieste di informazioni provenienti da un'altra Parte e di dare seguito a tale richiesta, e l'altro denominato « organo di trasmissione » con l'incarico di ricevere le richieste di informazione provenienti dalle proprie autorità giudiziarie e di trasmetterle all'organo di ricezione straniero competente. La denominazione e l'indirizzo di tali organi sono comunicati dal Segretariato Generale del Consiglio d'Europa alle Parti.

* * *

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari ([STE n° 63](#)), aperto alla firma a Londra, il 7 giugno 1968.

Entrata in vigore : 14 agosto 1970.

Ai sensi di tale Convenzione, le Parti si impegnano ad esentare da autenticazione gli atti e le dichiarazioni ufficiali compiuti dagli agenti diplomatici o consolari di una Parte. La Convenzione prevede inoltre la realizzazione di un sistema nazionale per verificare in caso di necessità l'origine degli atti.

* * *

Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura ([STE n° 64](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 16 settembre 1968.

Entrata in vigore : 16 febbraio 1971.

L'Accordo ha per scopo di controllare l'inquinamento delle acque dolci dovuto all'uso di taluni detersivi. E ciò non soltanto in considerazione dei bisogni umani ma anche per assicurare la protezione della natura in generale. Le Parti si impegnano ad adottare delle misure, anche legislative, per assicurare che i prodotti per il lavaggio e la pulizia contenenti uno o più detersivi sintetici non siano immessi sul mercato, a meno che tali detersivi non siano biodegradabili almeno all'80%.

* * *

⁵ Protocollo alla Convenzione europea sulle funzioni consolari relativo alla protezione dei rifugiati, aperto alla firma a Strasburgo, il 11 dicembre 1967.

⁶ Protocollo alla Convenzione europea sulle funzioni consolari relativo alle funzioni consolari in materia d'aviazione civile, aperto alla firma a Strasburgo, il 11 dicembre 1967.

Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale ([STE n° 65](#)), aperto alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1968.

Entrata in vigore : 20 febbraio 1971.

La Convenzione fissa le norme obbligatorie per lo spazio, la ventilazione, l'igiene, i mezzi di trasporto, la nutrizione e l'abbigliamento, il carico e lo scarico del bestiame nonché l'assistenza veterinaria in caso di trasporti internazionali degli animali.

* * *

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico ([STE n° 66](#)), aperto alla firma a Londres, il 6 maggio 1969.

Entrata in vigore : 20 novembre 1970.

La Convenzione si applica ai resti, oggetti ed ad ogni traccia dell'esistenza umana che sia testimonianza del passato e le cui principali fonti di informazione siano costituite da scavi e scoperte.

Le Parti accettano di prendere le misure necessarie per delimitare e proteggere i siti e le aree di interesse archeologico e di costituire delle zone riservate per conservare dei segni materiali per futuri scavi. Le Parti si impegnano, nel più breve tempo possibile, a vietare e reprimere gli scavi clandestini, a prendere tutte le misure necessarie per assicurare che gli scavi siano specificamente autorizzati e conferiti solo a persone qualificate nonché a prendere le misure necessarie ad assicurare il controllo e la conservazione dei risultati ottenuti. Ancora, le Parti accettano di adottare delle disposizioni che favoriscano la pubblicazione scientifica dei risultati di scavi e scoperte; di facilitare la circolazione dei beni archeologici a fini scientifici, culturali ed educativi; di sensibilizzare l'opinione pubblica al valore storico e culturale del patrimonio archeologico e alla necessità della sua conservazione.

La Convenzione sottolinea il principio di cooperazione internazionale, particolarmente nel campo della circolazione internazionale dei beni archeologici (per esempio, il controllo sulla politica di acquisto dei musei).

* * *

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo ([STE n° 67](#)), aperto alla firma a Londra, il 6 maggio 1969.

Entrata in vigore : 17 aprile 1971.

L'Accordo impone alle parti di garantire che le persone che partecipano a procedimenti avviati ai sensi della Convenzione sui diritti umani (agenti, consiglieri, avvocati, ricorrenti, delegati, testimoni, esperti) godono di immunità da procedimenti legali nei confronti dei loro atti prima del, così come la libertà Corte e la Commissione a corrispondere con quegli organi e la libertà di viaggiare per l'intenzione di parteciparvi procedimento.

* * *

Accordo europeo sulle persone "alla pari" ([STE n° 68](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1969.

Entrata in vigore : 30 maggio 1971.

Lo scopo dell'Accordo è di evitare alcuni inconvenienti del posizione « alla pari » e a questo fine contiene precise disposizioni sulle relazione tra la famiglia di accoglienza e « la persona alla pari » (che non è considerata né come lavoratore né come studente). Talune disposizione deve necessariamente essere applicata dalle Parti (per esempio quelle relative alle necessità di un accordo scritto, le regole sui rispettivi obblighi in materia di orario di lavoro, tempo libero e denaro per le piccole spese). Il Consiglio d'Europa ha individuato un contratto tipo per i giovani « alla pari ».

* * *

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all'estero ([STE n° 69](#)), aperto alla firma a Parigi, il 12 dicembre 1969.

Entrata in vigore : 2 ottobre 1971.

L'Accordo tende ad incoraggiare lo scambio di studenti tra le Parti, stimolando le autorità nazionali ad applicare i loro programmi di sostegni finanziari agli studenti anche ai periodi di studi compiuti all'estero, in altri Paesi parte.

* * *

Convenzione europea sull'efficacia internazionale delle sentenze penali (STE n° 70), aperto alla firma a L'Aia, il 28 maggio 1970.

Entrata in vigore : 26 luglio 1974.

Ai sensi di tale Convenzione, ciascuna Parte ha competenza per procedere all'esecuzione di una sanzione pronunciata da un'altra Parte, se quest'ultima ne ha fatto richiesta, se il delitto per il quale la sanzione è stata pronunciata costituisce reato anche nell'ordinamento dello Stato richiesto e se la decisione pronunciata nello Stato richiedente è definitiva ed esecutiva.

Uno degli aspetti maggiormente significativi della Convenzione è quello di promuovere la riabilitazione della persona condannata.

* * *

Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (STE n° 71), aperto alla firma a L'Aia, il 28 maggio 1970.

Entrata in vigore : 28 luglio 2015.

La presente Convenzione si applica ai minori nel territorio di uno Stato contraente di cui il rimpatrio è richiesto da un altro Stato contraente per uno dei seguenti motivi:

- a. la presenza del minore nel territorio dello Stato richiesto è contro la volontà della persona o delle persone che hanno la patria potestà nei suoi confronti;
- b. la presenza del minore nel territorio dello Stato richiesto è incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione adottata nei suoi confronti da parte delle autorità competenti dello Stato richiedente;
- c. la presenza del minore è necessaria nel territorio dello Stato richiedente a causa dell'istituzione di un procedimento lì al fine di adottare misure di protezione e di rieducazione nei suoi confronti.

La presente Convenzione si applica anche al rimpatrio dei minori la cui presenza nel suo territorio di uno Stato contraente ritenga incompatibile con i propri interessi o gli interessi dei minori interessati, a condizione che la sua legislazione autorizza la rimozione del minore dal suo territorio.

* * *

Convenzione relativa all'opposizione sui titoli al portatore a circolazione internazionale (STE n° 72), aperto alla firma a L'Aia, il 28 maggio 1970.

Entrata in vigore : 11 febbraio 1979.

La Convenzione mira a garantire la tutela di titoli al portatore in circolazione internazionale. A tal fine, istituisce un sistema di fermate di titoli al portatore, con effetto nei territori di tutte le Parti.

* * *

Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali (STE n° 73), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 maggio 1972.

Entrata in vigore : 30 marzo 1978.

Ai sensi di tale Convenzione, ogni Parte può domandare ad un'altra Parte di esercitare l'azione penale nei confronti di una persona sospettata in sua vece.

Una tale richiesta può intervenire: quando una persona sospettata abbia la sua abituale residenza nello Stato richiesto e se è cittadino di quello Stato; se egli sta scontando una pena o è sottoposto ad altro procedimento penale in quello Stato; se il trasferimento della procedura sia giustificato nell'interesse di un giusto processo o se l'esecuzione di una condanna nello Stato ha maggiori possibilità di garantire il reinserimento sociale del condannato.

Lo Stato non può rifiutarsi di dare seguito ad una tale richiesta, tranne che in casi specifici ed in particolare se ritiene che il reato abbia carattere politico o che la richiesta sia fondata su motivi di razza, religione o nazionalità.

* * *

Convenzione europea sull'immunità degli Stati ([STE n° 74](#)) e suo **Protocollo** ([STE n° 74A](#)), aperti alla firma a Basilea, il 16 maggio 1972.

Entrata in vigore : 11 giugno 1976.

La Convenzione tende a stabilire delle regole comuni in relazione all'immunità di cui una Parte gode davanti ai tribunali di un'altra Parte.

Essa indica i casi nei quali una Parte non può invocare l'immunità davanti ai tribunali stranieri di un'altra Parte. Ciò si verifica quando la Parte di cui si tratta accetta la giurisdizione di un tribunale di un'altra parte o in caso di procedura relative a controversie in materia di lavoro, alla partecipazione ad una società, ad attività industriali, commerciali o finanziarie, al diritto della proprietà intellettuale, alla riparazione di un danno morale o materiale.

La Convenzione definisce le regole che si applicano alle procedure contro una Parte innanzi ai tribunali di un'altra ed agli effetti delle sentenze che le Parti si impegnano ad accettare.

Il Protocollo addizionale⁷ completa la Convenzione con disposizioni che prevedono una procedura europea di regolamento delle controversie.

* * *

Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie ([STE n° 75](#)), aperto alla firma a Basilea, il 16 maggio 1972.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo cinque ratifiche.

L'obiettivo della Convenzione è quello di armonizzare alcune norme relative al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie.

* * *

Convenzione europea sul computo dei termini ([STE n° 76](#)), aperto alla firma a Basilea, il 16 maggio 1972.

Entrata in vigore : 28 aprile 1983.

Lo scopo di tale Convenzione è di armonizzare i metodi di calcolo dei termini sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale.

Le regole stabilite si applicano ai termini fissati per legge, da un'autorità giudiziaria o amministrativa, da un organo d'arbitraggio o dalle parti di un contratto.

* * *

Convenzione sull'elaborazione di un sistema di iscrizione dei testamenti ([STE n° 77](#)), aperto alla firma a Basilea, il 16 maggio 1972.

Entrata in vigore : 20 marzo 1976.

Tale Convenzione consente al testatore di registrare un testamento non soltanto presso l'autorità del luogo in cui risiede, ma anche presso autorità di un'altra Parte della Convenzione. Questa prevede la creazione, in ciascuna Parte, di uno o più enti per la registrazione dei testamenti previsti dalla Convenzione. Tali enti forniranno alle persone interessate, dopo la morte del testatore, le informazioni sul testamento che quello aveva depositato.

Ciascuna Parte individua un ente centrale incaricato di agevolare la cooperazione internazionale in tale materia.

* * *

⁷ Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'immunità degli Stati aperto alla firma a Basilea, il 16 maggio 1972.

Convenzione europea di Sicurezza sociale (STE n° 78) e suo **Accordo complementare (STE n° 78A)**, aperti alla firma a Parigi, il 14 dicembre 1972.

Entrata in vigore : 1° marzo 1977.

La Convenzione europea di sicurezza sociale si fonda sui quattro principi fondamentali di diritto internazionale della sicurezza sociale, vale a dire: l'uguaglianza di trattamento, l'unicità della legislazione applicabile, la conservazione dei diritti acquisiti ed il riconoscimento delle prestazioni all'estero.

Le seguenti parti della Convenzione sono immediatamente applicabili :

- le disposizioni generali concernenti in particolare la delimitazione del campo di applicazione materiale e personale della Convenzione nonché i principi fondamentali dell'eguaglianza di trattamento e del mantenimento dei diritti acquisiti;
- le disposizioni che determinano la legislazione applicabile;
- le disposizioni relative al cumulo dei periodi richiesti per il conseguimento del diritto ed il calcolo delle prestazioni in tutti i rami coperti dalla Convenzione;
- le disposizioni speciali relative alle pensioni di invalidità, di vecchiaia e di reversibilità ed al risarcimento degli incidenti di lavoro e delle malattie professionali, oltre che
- ulteriori varie disposizioni, e le disposizioni transitorie e finali.

L'applicazione delle disposizioni speciali in materia di malattie, maternità, disoccupazione e prestazioni familiari, con esclusione di quelle concernenti il cumulo dei periodi, è condizionata alla conclusione di ulteriori Accordi bi- o multilaterali tra le Parti.

La Convenzione si applica ad ogni legislazione in materia di sicurezza sociale che riguarda :

- a. le prestazioni di malattia e di maternità;
- b. le prestazioni di invalidità;
- c. le prestazioni di vecchiaia;
- d. le prestazioni ai superstiti;
- e. le prestazioni in caso di incidente di lavoro e di malattie professionali;
- f. le sovvenzioni in caso di morte;
- g. i sussidi di disoccupazione;
- h. le prestazioni familiari.

La Convenzione si applica a tutte le persone cittadine di una delle Parti – ed anche ai rifugiati ed agli apolidi residenti sul territorio di una Parte – e che sono, o sono stati soggetti alla legislazione di una o più Parti, nonché ai loro familiari ed a chi loro sopravvive. Le previsioni della Convenzione si applicano anche nei confronti di coloro che sono sopravvissuti a persone che, senza avere la nazionalità di una Parte, erano soggetti alla legislazione di uno o più Parti, a condizione che essi siano cittadini di una Parte.

L'Accordo complementare⁸ contiene le disposizioni necessarie all'applicazione delle norme della Convenzione che sono direttamente applicabili. Esso regola, tra l'altro, le relazioni tra le istituzioni di sicurezza sociale e le procedure da seguire per la liquidazione e il servizio delle prestazioni dovute in conformità alla Convenzione. Esso funge anche da guida per quelle disposizioni della Convenzione che sono applicabili solo dopo la conclusione di Accordi bilaterali.

* * *

Convenzione europea sulla responsabilità civile in caso di danni causati da veicoli a motore (STE n° 79), aperto alla firma a Strasburgo, il 14 maggio 1973.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

La Convenzione introduce una responsabilità più rigorosa su scala europea per i detentori di veicoli per quanto riguarda le vittime di incidenti stradali. Tale passività è associata al concetto di "fallo" ma sulla base del principio di "rischio" per il fatto di guidare il veicolo.

Gli obiettivi principali della Convenzione sono per migliorare la situazione delle vittime di incidenti stradali e di adottare un sistema accettabile per la maggior parte degli Stati membri.

⁸ Accordo complementare di applicazione della Convenzione europea di Sicurezza sociale, aperto alla firma a Strasburgo, il 14 dicembre 1972.

* * *

Accordo sul trasferimento delle persone decedute ([STE n° 80](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 26 ottobre 1973.

Entrata in vigore : 11 novembre 1975.

Tale accordo ha lo scopo di semplificare le formalità richieste per i trasferimenti internazionali delle salme di persone decedute, e ciò attraverso la previsione di un lasciapassare mortuario uniforme. A tale finalità, esso fissa le condizioni più alte che una Parte può richiedere per la spedizione, il transito e l'ammissione di una salma sul suo territorio.

* * *

Protocollo addizionale al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive ([STE n° 81](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 14 gennaio 1974.

Entrata in vigore : 31 dicembre 1974.

Il Protocollo estende fino al 1° gennaio 1985 la data in cui nessuno Stato può rimanere o diventare Parte dell'Accordo (STE n. 34) a meno che non sia anche Parte della Convenzione Internazionale per la Protezione degli Artisti, produttori di fonogrammi e di radiodiffusione organizzazioni, firmato a Roma il 26 ottobre 1961.

* * *

Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra ([STE n° 82](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 gennaio 1974.

Entrata in vigore : 27 giugno 2003.

Tale Convenzione tende ad assicurare che la prescrizione non si applichi alla perseguibilità dei reati che seguono ed all'esecuzione di pene pronunciate per tali reati, in tanto che punibili secondo le leggi nazionali:

1. i crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
2. a. i reati previsti dall'articolo 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento dei feriti e dei malati delle forze armate in campo, dall'articolo 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento di feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, dall'articolo 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 sul trattamento dei prigionieri di guerra e dall'articolo 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione dei civili in tempo di guerra;
b. ogni analogia violazione delle leggi di guerra, aventi efficacia al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, e delle consuetudini di guerra esistenti a quel momento, che non siano già previste dalla summenzionate disposizioni delle Convenzioni di Ginevra, quando il reato di cui si tratta sia di particolare gravità avuto riguardo sia ai suoi elementi soggettivi e materiali sia all'entità delle sue prevedibili conseguenze;
3. ogni altra violazione alle leggi ed alle consuetudini di diritto internazionale, come stabilito in futuro, considerata dalla Parte interessata – ai sensi di una dichiarazione fatta conformemente all'articolo 6 – come avente natura analoga a quelle previste dal paragrafo 1 e 2 di questo articolo.

* * *

Convenzione europea sulla protezione sociale degli agricoltori ([STE n° 83](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 6 maggio 1974.

Entrata in vigore : 17 giugno 1977.

La Convenzione prevede un sistema di protezione sociale dei lavoratori agricoli comparabile a quello di cui godono gli altri gruppi di popolazione.

* * *

Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari ([STE n° 84](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 17 settembre 1974.

Entrata in vigore : 23 aprile 1977.

In virtù dell'accordo, le Parti si impegnano a mettere dei reattivi a disposizione delle altre Parti che ne hanno bisogno, nel modo più diretto, a condizione che alcun profitto sia tratto da ciò e che quelli siano utilizzati unicamente a scopo medici e scientifici e liberi da dazi doganali.

* * *

Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio ([STE n° 85](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 ottobre 1975.

Entrata in vigore : 11 agosto 1978.

Le regole previste dalla Convenzione hanno per scopo di assimilare lo status giuridico dei figli nati al di fuori del matrimonio a quello dei figli nati durante il matrimonio ed anche di contribuire all'armonizzazione delle legislazioni delle Parti in questo campo. In ogni caso, nell'ipotesi in cui tale risultato non possa essere raggiunto nell'immediato da tutte le Parti, la Convenzione prevede un sistema di riserve che permettono alle Parti interessate di realizzarlo gradualmente. Infatti, possono essere formulate delle riserve su, al massimo, tre dei nove articoli che prevedono degli obblighi, ma tali riserve hanno efficacia per un periodo non superiore ai cinque anni; successivamente le riserve sono soggette ad un nuovo esame.

Le disposizioni più significative della Convenzione riguardano la filiazione paterna e materna, il riconoscimento o la contestazione della paternità, l'attribuzione della patria potestà ed i diritti successori dei minori.

* * *

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione ([STE n° 86](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 ottobre 1975.

Entrata in vigore : 20 agosto 1979.

La Convenzione europea di estradizione (STE no. 24) barre di estradizione nei confronti di tutti i reati politici. Mentre non definisce la nozione di reato politico, esclude dal campo di applicazione di tali reati la presa della vita di un capo di Stato. Il protocollo limita ulteriormente la portata di tali reati escludendo anche crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Inoltre, il protocollo integra le disposizioni della Convenzione che trattano il principio del "*ne bis in idem*", vale a dire l'articolo 9, ampliando il numero di casi in cui l'extradizione di una persona è precluso quando la persona è già stato processato per il reato per il quale è stata presentata la richiesta di estradizione.

* * *

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti ([STE n° 87](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 10 marzo 1976.

Entrata in vigore : 10 settembre 1978.

Tale Convenzione si applica agli animali di allevamento, vale a dire agli animali allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altre finalità agricole. Essa riguarda in particolare gli animali in sistemi di allevamento intensivo.

La protezione garantita dalla Convenzione tende ad evitare di causare agli animali sofferenze o danni inutili, avuto riguardo alle condizioni di abitazione, alimentazione e di cure. La Convenzione impone alle Parti di ispezionare le condizioni e lo stato di salute degli animali, nonché delle installazioni tecniche usate nei sistemi di allevamento intensivo, per il benessere degli animali.

La Convenzione istituisce un Comitato permanente che controlla il suo rispetto. Esso può elaborare ed adottare raccomandazioni nei confronti delle Parti, può esprimere pareri consultivi, contribuisce ai regolamenti amichevoli delle difficoltà che possono verificarsi al momento della messa in opera della Convenzione e presenta regolarmente al Comitato dei Ministri un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione.

* * *

Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (STE n° 88), aperto alla firma a Bruxelles, il 3 giugno 1976.

Entrata in vigore : 28 aprile 1983.

Ai sensi di tale Convenzione, la Parte che ha preso una misura definitiva per limitare il diritto di guidare di chi abbia commesso un'infrazione stradale ne dà immediato avviso alla parte che ha rilasciato il permesso di condurre nonché alla parte sul cui territorio l'autore dell'infrazione risiede abitualmente. Di conseguenza, la Parte cui una tale decisione è stata comunicata può pronunciare, conformemente alle proprie previsioni legislative in materia, la perdita del diritto di guidare.

* * *

Protocollo addizionale all'Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (STE n° 89), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 giugno 1976.

Entrata in vigore : 23 aprile 1977.

Il Protocollo addizionale consente all'Unione europea di diventare parte dell'Accordo (STE no. 84) firmandolo.

* * *

Convenzione europea per la repressione del terrorismo (STE n° 90), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 gennaio 1977.

Entrata in vigore : 4 agosto 1978.

La Convenzione tende ad agevolare l'extradizione degli autori di atti di terrorismo. A tale scopo, indica i reati che le parti si impegnano a non considerare come reato politico, come reato connesso ad un reato politico o come reato ispirato da motivi politici. Si tratta di atti di una particolare gravità, quali il dirottamento di un aereo, il rapimento di bambini, la presa di ostaggi o l'uso di bombe, granate, bombe volanti, lettere o pacchi bombe, che siano pericolosi per le persone. Ancora, la Convenzione permette alle Parti di non considerare come delitto politico ogni grave atto di violenza diretto contro la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone.

In ogni caso, la Convenzione non obbliga le parti ad estradare una persona che rischia di essere perseguita o punita per la razza, la religione, la nazionalità o le opinioni politiche.

* * *

Convenzione europea sulla responsabilità derivante dai prodotti in caso di lesioni corporali o di decessi (STE n° 91), aperto alla firma a Strasburgo, il 17 gennaio 1977.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

La Convenzione costituisce un elemento fondamentale per garantire una migliore protezione della popolazione e, allo stesso tempo, di prendere i legittimi interessi dei produttori in considerazione.

L'obiettivo di questa Convenzione è quello di contribuire allo sviluppo della giurisprudenza nella maggior parte degli Stati membri, che estende la responsabilità dei produttori spinto dal desiderio di proteggere i consumatori, tenendo conto delle nuove tecniche di produzione e di marketing e metodi di vendita, dando la priorità al risarcimento per lesioni personali e morte a introdurre norme speciali in materia di responsabilità dei produttori a livello europeo.

* * *

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (STE n° 92), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 gennaio 1977.

Entrata in vigore : 28 febbraio 1977.

L'Accordo tende ad eliminare gli ostacoli economici che impediscono l'accesso alla giustizia ed a consentire alle persone economicamente svantaggiate di meglio far valere i loro diritti nei Paesi parte. Perciò l'Accordo prevede, a favore delle persone residenti sul territorio di una delle Parti, la possibilità di chiedere l'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale o amministrativa sul territorio di una Parte dell'Accordo.

L'Accordo precisa la procedura da seguire e permette in particolare alle persone interessate di presentare le relative richieste con l'intermediazione dello Stato di residenza.

* * *

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti (STE n° 93), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1977.

Entrata in vigore : 1° maggio 1983.

La Convenzione si occupa dei principali aspetti della situazione giuridica dei lavoratori emigranti, in particolare l'assunzione, gli esami medici e professionali, i viaggi, i permessi di soggiorno, il riavvicinamento familiare, le condizioni di lavoro, il trasferimento dei guadagni, la sicurezza sociale e l'assistenza sociale, la durata dei contratti di lavoro, il licenziamento ed il ripiego.

Un comitato consultivo di esperti è stato istituito con il compito di esaminare i rapporti sottoposti dalla Parti e contenenti le informazioni sull'applicazione della Convenzione. Sulla base di tali documenti, il comitato consultivo presenta dei rapporti al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

* * *

Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa (STE n° 94), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1977.

Entrata in vigore : 1° novembre 1982.

La Convenzione tende a creare una base giuridica per la mutua assistenza per la notificazione di documenti in materia amministrativa. Tuttavia, le Parti possono estendere la sua applicazione alla materia fiscale, nonché a tutte le procedure concernenti infrazioni la cui repressione non è di competenza delle autorità giudiziarie.

La Convenzione enuncia le regole da rispettare per le richieste di notificazione dei documenti, l'esonero da autenticazione, la lingua, la notificazione per opera di funzionali consolari, la notificazione postale o attraverso altri mezzi di trasmissione.

Ogni Parte designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande di notificazione dei documenti, in materia amministrativa, emanati dalle autorità di un'altra Parte.

* * *

Protocollo di modifica alla Convenzione sulla diminuzione dei casi di doppia nazionalità e sugli obblighi militari in caso di doppia nazionalità (STE n° 95), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1977.

Entrata in vigore : 8 settembre 1978.

Il Protocollo modifica diversi articoli della Convenzione (STE no. 43) al fine di facilitare le persone con più nazionalità a rinunciare, con semplice dichiarazione, alla nazionalità della Parte sul cui territorio non la sua abituale residenza.

Esso tiene conto dell'evoluzione delle legislazioni in materia sulla nazionalità della donna sposata e fa decadere le riserve apposte, dalle Parti, alla Convenzione su questo punto.

Il Protocollo chiarisce le disposizioni della Convenzione concernenti gli obblighi militari di chi possiede la nazionalità di più Parti.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione sulla diminuzione dei casi di doppia nazionalità e sugli obblighi militari in caso di doppia nazionalità (STE n° 96), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1977.

Entrata in vigore : 17 ottobre 1983.

Il Protocollo addizionale alla Convenzione pone a carico delle Parti l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni acquisto di nazionalità da parte di un maggiorenne o di un minorenne, cittadino di un'altra Parte.

A tale fine, ciascuna Parte designa un'autorità centrale abilitata a ricevere simili comunicazioni.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero ([STE n° 97](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 marzo 1978.

Entrata in vigore : 31 agosto 1979.

Il Protocollo aggiuntivo tende ad estendere il sistema internazionale di scambio d'informazioni stabilito dalla Convenzione (STE no. 62) al campo del diritto e della procedura penale.

Le parti s'impegnano a fornire le informazioni concernenti il loro diritto sostanziale e procedurale, la loro organizzazione giudiziaria in materia penale, comprese le notizie attinenti le autorità giudiziarie inquirenti, nonché il diritto dell'esecuzione delle sanzioni penali. Tale impegno si applica ad ogni procedura relativa a reati la cui repressione sia, al momento della richiesta di informazioni, di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiesta.

Questo Protocollo tende anche a eliminare ostacoli di natura economica che impediscono l'accesso alla giustizia (nel campo dell'assistenza giudiziaria e della consultazione giuridica in materia civile e commerciale). Esso consente alle persone svantaggiate economicamente di meglio far valere i loro diritti.

* * *

Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione ([STE n° 98](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 17 marzo 1978.

Entrata in vigore : 5 giugno 1983.

Il Secondo Protocollo tende ad agevolare l'applicazione della Convenzione in diversi punti ed ha per scopo, in particolare, di escludere i reati in materia fiscale tra quelli che possono dar luogo ad estradizione ai sensi della Convenzione. Tale Protocollo contiene, inoltre, alcune disposizioni aggiuntive sulle procedure per contumacia e sulle amnistie.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale ([STE n° 99](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 17 marzo 1978.

Entrata in vigore : 12 aprile 1982.

Questo Protocollo aggiuntivo completa le previsioni contenute nella Convenzione. Esso fa venire meno la possibilità di rifiutare l'assistenza giudiziaria per i reati fiscali ed estende la cooperazione internazionale alla notificazione degli atti concernenti l'esecuzione di una pena e di misure analoghe (sospensione di una pena, liberazione condizionale, rinvio dell'inizio dell'esecuzione della pena o interruzione della sua esecuzione). Infine prevede ulteriori disposizioni in materia di scambio di informazioni sui casellari giudiziari.

* * *

Convenzione europea sul conseguimento all'estero d'informazioni e di prove in materia amministrativa ([STE n° 100](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 marzo 1978.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1983.

Le Parti s'impegnano ad assicurarsi assistenza in materia amministrativa. Ciascuna Parte individua un'autorità centrale incaricata di trasmettere le richieste di assistenza ed un'altra incaricata di riceverne e darvi seguito. Si può trattare di richieste di informazioni su leggi, su regolamenti e prassi, di richieste di informazioni su fatti e di richieste di documenti nonché di atti istruttori. Le Parti possono, a certe condizioni, fare eseguire direttamente da loro agenti diplomatici o loro funzionari consolari alcuni atti istruttori in materia amministrativa.

* * *

Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e detenzione di armi da fuoco ([STE n° 101](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 28 giugno 1978.

Entrata in vigore : 1° luglio 1982.

La Convenzione tende ad istituire un sistema semplice e flessibile di controllo dei movimenti transfrontalieri delle armi da fuoco. Essa s'applica tanto nel caso in cui un'arma da fuoco situata sul territorio di una Parte è venduta, trasferita, od in qualunque altro modo ceduta ad una persona residente in un altro Paese parte tanto nel caso in cui un'arma è trasferita in modo permanente in un'altra Parte senza che si sia avuto cambio di detentore.

La Convenzione permette di scegliere tra due metodi di controllo:

1. il sistema di « notificazione » obbliga la Parte in cui l'arma si trovava originariamente a notificare la transazione di vendita (di trasferimento o di cessione) dell'arma da fuoco alla Parte di residenza della persona alla quale l'arma in questione è stata venduta, trasferita o ceduta;
2. il sistema della « doppia autorizzazione » per cui la transazione può avvenire solo se vi è un previo Accordo della Parti interessate.

Le Parti s'impegnano anche ad una mutua assistenza per la repressione del traffico illecito e per la ricerca e scoperta di armi da fuoco trasferite da uno Stato ad un altro.

* * *

Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello ([STE n° 102](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 10 maggio 1979.

Entrata in vigore : 11 giugno 1982.

La Convenzione ha quale principale obiettivo di contribuire ad umanizzare ed armonizzare i metodi di macello in Europa.

Essa fissa innanzi tutto un certo numero di obblighi concernenti il trattamento degli animali nei macelli: utilizzazione di attrezzatura adeguata per lo scaricamento degli animali, divieto di brutalizzare o maltrattare gli animali, in particolare divieto del percuotimento nelle parti sensibili del corpo; riparo e cura degli animali che non devono essere abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, predisposizione dei macelli a tali scopi.

Per quel che riguarda in particolare il macello, la Convenzione prescrive che ogni animale deve essere stordito prima di essere colpito a morte. L'operazione di insensibilizzazione dei grandi animali deve essere realizzata attraverso l'uso di una particolare pistola (strumento con cui è possibile provocare una percussione o perforazione al livello cerebrale), per elettronarcosi o per esalazioni di gas. L'uso dell'ascia (mazzapicchio), del martello e della puntilla è vietato dalla Convenzione. Inoltre, i grandi animali non devono essere sospesi o impastoiati (legati) prima dello stordimento. Quando è possibile derogare a tali regole (abbattimenti rituali, abbattimenti di necessità, abbattimenti di pollame e conigli), l'abbattimento deve essere eseguito in modo da risparmiare all'animale ogni inutile sofferenza. Queste ultime disposizioni si applicano anche in caso di abbattimento di animali al di fuori dei macelli.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale ([STE n° 103](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 10 maggio 1979.

Entrata in vigore : 7 novembre 1989.

Il Protocollo addizionale ha emendato la convenzione al fine di permettere all'Unione europea di diventare parte della Convenzione (STE n° 65), firmandola.

* * *

Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa ([STE n° 104](#)), aperto alla firma a Berna, il 19 settembre 1979.

Entrata in vigore : 1° giugno 1982.

Tale Convenzione tende ad assicurare la conservazione della flora e della fauna selvaggia e dei loro habitat naturali. Particolare attenzione è data dalla Convenzione alle specie (anche migratrici) in pericolo di estinzione e vulnerabili indicate negli allegati.

Le Parti s'impegnano a prendere ogni misura utile per la conservazione della flora e della fauna selvaggia, misure di cui si dovrebbe tenere conto al momento dell'elaborazione della politica nazionale di pianificazione e sviluppo, nonché nella lotta all'inquinamento. Le Parti incoraggiano l'educazione e la diffusione delle informazioni generali sulla necessità di conservare il patrimonio naturale selvatico.

E' istituito un Comitato permanente, costituito dai rappresentanti delle Parti, con il compito principale di controllare che le disposizioni della Convenzione siano adeguate all'evolversi dei bisogni della vita selvaggia. A tale fine il Comitato permanente è in particolare competente a indirizzare raccomandazioni alle Parti ed ad emendare gli allegati alla Convenzione, in cui sono indicate le specie protette.

* * *

Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori ([STE n° 105](#)), aperto alla firma a Lussemburgo, il 20 maggio 1980.

Entrata in vigore : 1° settembre 1983.

La Convenzione protegge il diritto di custodia e di visita nelle situazioni internazionali e prevede l'assistenza gratuita, sollecita e non burocratica da parte di autorità centrali designate da ciascuna parte per ritrovare e riportare un minore che è stato ingiustamente tolto.

Le richieste di ripristino della custodia di un minore possono essere direttamente indirizzate sia ai tribunali sia alle autorità centrali di ogni Parte interessata. Le autorità centrali sono incaricate in particolare:

- di assistere il richiedente nella sua azione;
- di rintracciare il luogo in cui si trova il minore;
- di evitare, anche attraverso misure provvisorie, che gli interessi del minore o del richiedente siano lesi;
- di assicurare il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni sulla custodia del minore;
- di assicurare la consegna del minore al richiedente quando l'esecuzione della decisione sia accordata.

La Convenzione contempla diverse situazioni e prevede specifiche soluzioni. Così, se la richiesta è presentata nel termine di sei mesi a decorrere dal momento dall'ingiustificato allontanamento del minore, il ripristino della custodia dovrà essere immediato, senza essere sottoposto a nessun'altra condizione dopo avere verificato:

- che il minore è stato allontanato senza diritto, che il minore ed entrambi i genitori abbiano solo la nazionalità dello Stato in cui la decisione sulla custodia è stata resa e che, in aggiunta, il minore abbia la sua abituale residenza in quello Stato, o
- che il minore non sia stato rimpatriato dopo una visita all'estero in violazione delle condizioni concernenti l'esercizio del diritto di visita.

Se le condizioni non sono soddisfatte, ma la richiesta è introdotta nel termine dei sei mesi, il ripristino della custodia è subordinato a delle condizioni più severe. Trascorso invano il termine dei sei mesi, il ripristino della custodia è sottoposto a delle ulteriori condizioni, tenuto conto del fatto che il minore può essere stato già integrato in un altro ambiente.

* * *

Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali ([STE n° 106](#)), aperto alla firma a Madrid, il 21 maggio 1980.

Entrata in vigore : 22 dicembre 1981.

La Convenzione tende ad incoraggiare ed agevolare la conclusione di Accordi tra regioni e comuni, al di qua ed al di là delle frontiere, nei limiti delle loro competenze. Tali accordi potranno riguardare lo sviluppo regionale, la protezione dell'ambiente, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, etc e potrebbero includere la creazione di associazioni o consorzi di comunità transfrontaliere.

In considerazione della varietà dei sistemi giuridici e costituzionali degli Stati membri del Consiglio d'Europa, la Convenzione offre una gamma di Accordi modelli che consentono alle comunità regionali e comunali nonché agli Stati di collocare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito che loro maggiormente ritengono opportuno.

Ai sensi della Convenzione, le Parti s'impegnano ad eliminare le difficoltà di ogni ordine che possono impedire la cooperazione transfrontaliera, ed a garantire alle comunità locali coinvolte in una cooperazione internazionale gli stessi vantaggi di cui avrebbero goduto in un contesto puramente nazionale.

* * *

Accordo europeo sul trasferimento di responsabilità relativa ai rifugiati ([STE n° 107](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 16 ottobre 1980.

Entrata in vigore : 1° dicembre 1980.

L'Accordo tende all'adozione di regole uniformi che consentano di determinare quale Stato assume la responsabilità di un rifugiato, in particolare per il rilascio di titoli di viaggio. L'accordo prevede in particolare le condizioni nelle quali la

responsabilità di rilasciare un titolo di viaggio è trasferita da una parte all'altra in caso di cambio di residenza del rifugiato.

* * *

Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE n° 108), aperto alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 1981.

Entrata in vigore : 1° ottobre 1985.

La Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale obbligatorio che ha per scopo la protezione delle persone contro l'uso abusivo del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e che disciplina il flusso transfrontaliero dei dati.

Oltre le garanzie previste per il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, essa bandisce il trattamento dei dati « delicati » sull'origine razziale, sulle opinioni politiche, la salute, la religione, la vita sessuale, le condanne penali, in assenza, di garanzie previste dal diritto interno. La Convenzione garantisce anche il diritto delle persone di conoscere le informazioni catalogate su di loro ed ad esigere, se del caso, delle rettifiche.

Unica restrizione a tale diritto può aversi solo in caso in cui sia presente un interesse maggiore (sicurezza pubblica, difesa, etc).

La Convenzione impone anche delle limitazioni ai flussi transfrontalieri di dati negli stati in cui non esiste alcuna protezione equivalente.

* * *

Protocollo addizionale all'Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana (STE n° 109), aperto a Strasburgo, il 1° gennaio 1983.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1985.

Il Protocollo addizionale permette all'Unione europea di diventare Parte dell'Accordo (STE no. 26) in seguito a ratifica.

* * *

Protocollo addizionale all'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari (STE n° 110), aperto a Strasburgo, il 1° gennaio 1983.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1985.

Il Protocollo addizionale permette all'Unione europea di diventare Parte dell'Accordo (STE no. 33) in seguito a ratifica.

* * *

Protocollo addizionale all'Accordo europeo concernente lo scambio dei reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (STE n° 111), aperto a Strasburgo, il 1° gennaio 1983.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1985.

Il Protocollo addizionale permette all'Unione europea di diventare Parte dell'Accordo (STE no. 39) in seguito a ratifica.

* * *

Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (STE n° 112), aperto alla firma a Strasburgo, il 21 marzo 1983.

Entrata in vigore : 1° luglio 1985.

La Convenzione ha quale scopo principale di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate permettendo ad una straniero privato della libertà in seguito a reato penale di scontare la pena nel suo paese d'origine. Sono presenti anche considerazioni di carattere umanitario, laddove si considera che le difficoltà di comunicazione dovute a barriere linguistiche e a mancanza di contatti con i propri familiari possono avere effetti nefasti sul comportamento dei detenuti stranieri.

Un trasferimento può essere domandato sia dallo Stato nel quale la condanna è stata pronunciata (Stato di condanna) sia dallo Stato di cittadinanza del condannato (Stato dell'esecuzione). Esso è subordinato al consenso degli Stati interessati

oltre che a quello del condannato.

La Convenzione individua anche la procedura per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento. Quale che sia la procedura scelta dallo Stato di esecuzione, una sanzione privativa della libertà non può mai essere convertita in una sanzione pecuniaria ed il periodo di privazione della libertà già subito dalla persona condannata deve essere presa in considerazione dallo Stato di esecuzione. La pena o la misura applicata non deve, né per sua natura, né per sua durata, essere più severa di quella pronunciata dallo Stato di condanna.

* * *

Protocollo addizionale al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive ([STE n° 113](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 21 marzo 1983.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1985.

Il Protocollo estende fino al 1° gennaio 1990 la data in cui nessuno Stato può rimanere o diventare Parte dell'Accordo (STE no. 34) a meno che non sia anche Parte della Convenzione Internazionale per la Protezione degli Artisti, produttori di fonogrammi e di radiodiffusione organizzazioni, firmato a Roma il 26 ottobre 1961.

* * *

Protocollo n° 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali sull'abolizione delle pena di morte ([STE n° 114](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 28 aprile 1983.

Entrata in vigore : 1° marzo 1985.

Il Protocollo n. 6 riguarda l'abolizione della pena di morte, in particolare in tempo di guerra.

* * *

Protocollo di emendamento all'Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura ([STE n° 115](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 ottobre 1983.

Entrata in vigore : 1° novembre 1984.

Il Protocollo adatta l'Accordo (STE no. 64) agli sviluppi scientifici intervenuti dopo la sua elaborazione nel 1968, tenendo conto delle due Direttive adattate nel marzo 1982 dalla Comunità europea (Direttive 82/242/CEE e 82/243/CEE).

* * *

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti ([STE n° 116](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1983.

Entrata in vigore : 1° febbraio 1988.

Tale Convenzione obbliga le Parti a prevedere nelle loro legislazioni o pratiche amministrative, un sistema di compensazione per risarcire, con fondi pubblici, le vittime di infrazioni violente, dolose che hanno causato gravi lesioni corporali o la morte.

La Convenzione, che individua le previsioni minime che devono essere contenute in tale sistema, indica i danni che devono necessariamente essere risarciti, quali il mancato guadagno subito da una persona immobilizzata in seguito alla lesione, le spese mediche, le spese di ospedalizzazione, le spese funebri e, in caso di persone a carico, la perdita di alimenti.

La Convenzione si basa sul principio di giustizia sociale, che esige che lo Stato indennizzi non solo i proprio nazionali ma anche le vittime di altre nazionalità, compresi i lavoratori emigranti, i turisti, gli studenti.

La Convenzione consente di fissare dei limiti maggiori e minori per il versamento di un indennizzo. Esso statuisce, infine, che una Parte può rifiutare di versare un'indennità se la vittima appartiene ad un'associazione criminale, a delle organizzazioni che commettono atti violenti o è egli stesso un noto criminale.

* * *

Protocollo n° 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 117), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 novembre 1984.

Entrata in vigore : 1° novembre 1988.

Il Protocollo no. 7 riconosce taluni diritti non ancora garantiti né dalla Convenzione né dai precedenti protocolli :

- il diritto a delle garanzie procedurali in caso di espulsione di uno straniero dal territorio di uno Stato;
- il diritto di una persona condannata al riesame della condanna o della pena da una giurisdizione superiore;
- il diritto ad un indennizzo in caso di errore giudiziario;
- il diritto a non essere perseguito o condannato penalmente per un reato per il quale si sia già stati condannati o prosciolti ("*ne bis in idem*");
- l'uguaglianza dei diritti e delle responsabilità degli sposi.

* * *

Protocollo n° 8 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 118), aperto alla firma a Vienna, il 19 marzo 1985.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1990.

Questo protocollo consente alla Commissione europea dei diritti dell'uomo la possibilità di istituire sezioni, ciascuna composta da almeno sette membri ad esaminare le singole petizioni che possono essere affrontati sulla base della giurisprudenza consolidata, o che non sollevare questione grave relativa all'interpretazione o applicazione della Convenzione.

Questo protocollo prevede, inoltre, che la Commissione può istituire comitati, ciascuno composto da almeno tre membri, con il potere, esercitabile con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal suo elenco di casi una petizione quando tale decisione può essere presa senza ulteriore esame.

Queste disposizioni non si applicano alle petizioni dei membri.

* * *

Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali (STE n° 119), aperto alla firma a Delfi, il 23 giugno 1985.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

Fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo, la Convenzione tende a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali. Per raggiungere tale fine, le Parti s'impegnano a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della protezione dei beni culturali, a cooperare nella prevenzione dei reati contro i beni culturali, a riconoscere la gravità di tali infrazioni, ad applicare delle sanzioni adeguate o a cooperare per il recupero di beni culturali sottratti.

* * *

Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (STE n° 120), aperto alla firma a Strasburgo, il 19 agosto 1985.

Entrata in vigore : 1° novembre 1985.

Con la Convenzione le Parti s'impegnano a cooperare tra di loro ed a favorire la cooperazione tra le loro organizzazioni sportive per prevenire e controllare la violenza degli spettatori.

Alcune misure sono esplicitamente previste a tale scopo. Si tratta della stretta cooperazione tra le forze di polizia interessate, la condanna dei contravventori e l'applicazione di sanzioni adeguate, il rigoroso controllo della vendita dei biglietti, la limitazione della vendita di alcolici, adeguate costruzioni e strutture negli stadi per impedire la violenza e permettere un efficiente controllo della folla e della sua sicurezza.

Un Comitato permanente istituito dalla Convenzione ha in particolare il potere di indirizzare raccomandazioni alle Parti sulle misure da prendere.

* * *

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa (STE n° 121), aperto alla firma a Grenade, il 3 ottobre 1985.

Entrata in vigore : 1° dicembre 1987.

La Convenzione tende a rafforzare ed a promuovere le politiche di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio architettonico in Europa. Essa afferma, tra l'altro, la necessità di una solidarietà europea per la conservazione di questo patrimonio e tende a favorire una concreta collaborazione tra le Parti. Essa pone i principi di una « coordinazione europea delle politiche di conservazione ».

* * *

Carta europea delle autonomie locali (STE n° 122), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 ottobre 1985.

Entrata in vigore : 1° settembre 1988.

La Carta impone alla Parti l'applicazione di regole che garantiscano l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria delle comunità locali. Essa prevede che il principio delle autonomie locali debba fondarsi su una base legale, di preferenza di rango costituzionale. Le autorità locali devono essere elette a suffragio universale.

Tra l'altro, tali autorità devono essere in grado di regolamentare e gestire gli affari pubblici, negli ambiti individuati dalla legge, sotto la propria responsabilità e nell'interesse della popolazione locale. Di conseguenza, la Carta prevede che l'esercizio della responsabilità pubblica deve essere affidato, di preferenza, alle autorità più vicine ai cittadini, dovendo essere riservate alla competenza delle autorità di livello superiore solo quelle responsabilità che non possono essere assunte efficacemente ai livelli inferiori.

A tali fini, la Carta indica i principi volti alla protezione dei limiti territoriali delle autorità locali, le strutture ed i mezzi amministrativi adeguati per la realizzazione dei compiti delle stesse amministrazioni, le condizioni per l'esercizio delle responsabilità a livello locale, il controllo amministrativo degli atti delle autorità locali, le fonti finanziarie delle autorità locali e la protezione legale delle autonomie locali.

I principi dell'autonomia locale contemplati dalla Carta si applicano a tutte le categorie di comunità locali. Ogni Parte s'impegna a considerarsi vincolata ad almeno venti paragrafi della parte I della Carta, ed almeno dieci di questi dovranno essere scelti tra un « nocciolo duro ».

* * *

Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (STE n° 123), aperto alla firma a Strasburgo, il 18 marzo 1986.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1991.

La Convenzione ha come suo scopo principale la riduzione del numero degli esperimenti e del numero degli animali utilizzati a tali fini. Essa incoraggia le Parti a non effettuare esperimenti sugli animali se non quando non ci sono valide alternative. La ricerca di metodi alternativi è fortemente incoraggiata. Gli animali – cavie devono essere selezionati sulla base di precisi criteri quantitativi; devono essere ben curati ed ogni inutile sofferenza deve essere loro evitata per quanto possibile.

Per raggiungere tali obiettivi, la Convenzione indica talune regole che devono essere considerate solo come punto di partenza. Le parti si riuniscono regolarmente per esaminare l'applicazione della Convenzione, e, se necessario, per estendere o rinforzare le sue disposizioni.

* * *

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica alle organizzazioni internazionali non governative (STE n° 124), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 aprile 1986.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1991.

Le Parti riconoscono il diritto alla personalità e capacità giuridica di un'organizzazione non governativa così come acquisiti nello Stato parte, in cui quell'organizzazione ha sede.

Per godere delle disposizioni della Convenzione, un'organizzazione internazionale non governativa deve rispettare le seguenti condizioni:

- non avere uno scopo di lucro di rilevanza internazionale;
- essere stata istituita con atto di diritto interno di una Parte;
- esercitare un'effettiva attività sul territorio almeno di due Parti;
- avere la sua sede legale sul territorio di una Parte e la sua sede reale in questo Stato o sul territorio di un'altra Parte.

La Convenzione stabilisce le regole sulle prove da fornire alle autorità della Parte in cui il riconoscimento è chiesto e indica i casi eccezionali in cui una Parte può rifiutare il riconoscimento (per esempio, se l'attività dell'organizzazione è considerata contraria alla sicurezza nazionale, alla salute pubblica, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione del crimine etc.).

* * *

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ([STE n° 125](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 13 novembre 1987.

Entrata in vigore : 1° maggio 1992.

Questa Convenzione tende in linea generale ad assicurare il benessere degli animali, in particolare di quelli tenuti dagli uomini per sua utilità e compagnia.

Essa esclude da tale definizione gli animali appartenenti alle specie protette cui risultano applicabili le disposizioni di altre Convenzioni, quali quelle di Washington (Convenzione sul commercio internazionale delle specie selvatiche della flora e fauna minacciata d'estinzione, aperta alla firma il 3 marzo 1973) e di Berna (STE n° 104), aperta alla firma il 19 settembre 1979.

Le Parti si riuniscono regolarmente per esaminare l'applicazione della Convenzione e, se necessario, per estendere o rinforzare le sue disposizioni.

* * *

Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ([STE n° 126](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 26 novembre 1987.

Entrata in vigore : 1° febbraio 1989.

La Convenzione prevede l'istituzione di un comitato internazionale (Comitato europeo per la prevenzione delle torture e delle pene o trattamenti disumani o degradanti) che ha il potere di visitare i luoghi in cui si trovano persone private della libertà da una pubblica autorità. Il Comitato composto da personalità indipendenti può formulare delle raccomandazioni e suggerire dei miglioramenti per rafforzare, se necessario, la protezione delle persone visitate contro la tortura o le pene o trattamenti disumani o degradanti.

Questo meccanismo, di carattere preventivo e non giudiziario, apporta un completamento importante al sistema di protezione già esistente nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (STE no. 5).

* * *

Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale ([STE n° 127](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 gennaio 1988.

Entrata in vigore : 1° aprile 1995.

Tale Convenzione consente alle Parti di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa che copra tutte le imposte obbligatorie con l'eccezione dei diritti doganali. L'assistenza può realizzarsi in diversi modi: scambio di informazioni tra le parti, inchieste fiscali simultanee e partecipazione alle inchieste condotte in altri Paesi, il recupero di imposte dovute in altri Paesi e la notificazione di documenti prodotti in altro Paese parte.

In oltre, ogni Stato che desidera aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo; esso può limitare la sua partecipazione solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all'assistenza solo a certi tipi di imposte.

La mutua assistenza prevista deve permettere di combattere l'evasione fiscale e si accompagna a delle misure di protezione dei contribuenti, si tratti di individui, di società o di economie nazionali. Ancora, una Parte può rifiutarsi di

comunicare delle informazione se queste comportano la divulgazione di segreti commerciali, industriali o altri segreti professionali; la Parte può ugualmente rifiutare di fornire un'assistenza in riferimento ad un tipo di imposta che essa ritenga incompatibile con i principi generalmente ammessi in materia fiscale. In oltre, l'applicazione della Convenzione non può limitare i diritti e le garanzie riconosciuti agli individui dalla legislazione della Parte cui è richiesta l'assistenza. Precise regole assicurano la riservatezza delle informazioni ottenute in applicazione di tale testo convenzionale.

* * *

Protocollo addizionale alla Carta sociale europea ([STE n° 128](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 maggio 1988.

Entrata in vigore : 4 settembre 1992.

Il 1988 Protocollo addizionale tende ad estendere la protezione dei diritti sociali ed economici garantiti dalla Carta sociale europea, ed in particolare:

- il diritto dei lavoratori ad uguali opportunità ed uguale trattamento in materia di impiego ed occupazione, senza discriminazione fondata sul sesso;
- il diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati in ambito aziendale;
- il diritto dei lavoratori a prendere parte alla determinazione ed al miglioramento delle lavoro e del luogo di lavoro;
- il diritto delle persone anziane ad una protezione sociale.

* * *

Protocollo d'intesa per l'applicazione dell'Accordo europeo per la concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, con annesso ([STE n° 129](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 26 maggio 1988.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo due ratifiche.

Nel 1980, una Conferenza intergovernativa convocata dal OIL ha adottato l'accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo. L'accordo mira a facilitare l'applicazione dell'accordo.

* * *

Convenzione sull'insider trading ([STE n° 130](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1989.

Entrata in vigore : 1° ottobre 1991.

La Convenzione instaura una mutua assistenza per la comunicazione di informazioni tra le amministrazioni nazionali incaricate di sorvegliare le operazioni in Borsa, al fine di scoprire e d'identificare in tempo la preparazione di operazioni irregolari da parte di insider trading.

Le Parti possono, con una semplice dichiarazione, estendere questo meccanismo alla ricerca di autori di altre operazioni che attentano all'eguaglianza di accesso alle informazioni tra gli utenti del mercato azionario e alla qualità di informazioni date agli investitori per assicurare la trasparenza delle transazioni (operazioni finanziarie fraudolente, manipolazioni dei prezzi di borsa, riciclaggio di danaro di origine criminale, etc.).

Le Parti s'impegnano ad accordarsi la più ampia possibile mutua assistenza in materia penale in relazione a reati implicanti operazione di insider trading.

* * *

Terzo Protocollo addizionale al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive ([STE n° 131](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1989.

Entrata in vigore : //

Il Protocollo estende fino al 1° gennaio 1995 la data in cui nessuno Stato può rimanere o diventare Parte dell'Accordo (STE no. 34) a meno che non sia anche Parte della Convenzione Internazionale per la Protezione degli Artisti, produttori di fonogrammi e di radiodiffusione organizzazioni, firmato a Roma il 26 ottobre 1961.

* * *

Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera ([STE n° 132](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 maggio 1989.

Entrata in vigore : 1° maggio 1993.

Tale Convenzione crea un quadro giuridico per la libera circolazione dei programmi della televisione transfrontaliera in Europa, attraverso delle regole comuni minime, in campi quali la programmazione, la pubblicità, il partenariato e la protezione di taluni diritti individuali. Essa affida agli Stati di trasmissione di controllare la conformità dei programmi televisivi trasmessi con le disposizioni della Convenzione. In controparte, garantisce la libertà di ricezione e di ritrasmissione dei programmi che sono conformi alle regole minime delle Convenzione.

La Convenzione si applica ad ogni programma che attraversa le frontiere, quale che sia il mezzo tecnico di diffusione utilizzato (satellite, cavo, emittenti terrestri). Le sue principali disposizioni riguardano:

- la libertà di espressione, di ricezione e di ritrasmissione;
- il diritto di replica (carattere transfrontaliero di questo diritto ed altri diritti comparabili);
- la pornografia, la violenza, l'istigazione all'odio razziale (la convenzione proibisce tali atti) nonché la protezione dei giovani;
- la diffusione delle opere europee (accordando, quando è possibile, un maggior tempo di diffusione);
- la diffusione delle opere cinematografiche (normalmente non prima di un termine di 2 anni dopo la prima programmazione nelle sale – un anno in caso di coproduzione con radiodiffusione);
- le norme per la pubblicità (per esempio, il divieto della pubblicità del tabacco e delle medicine e trattamenti medici disponibili solo su prescrizione medica, restrizione sulla pubblicità per taluni prodotti quali le bevande alcoliche);
- la durata della pubblicità (normalmente limitata al 15 % dell'orario delle trasmissioni quotidiane al 20 % di un periodo di un ora);
- le interruzioni pubblicitarie (per esempio due interruzioni durante la trasmissione di un film di novanta minuti – nessuna interruzione durante le trasmissioni a carattere religioso, nessuna durante i telegiornali o trasmissioni di attualità la cui durata sia inferiore a 30 minuti);
- le regole sulla sponsorizzazione delle trasmissioni.

Un Comitato permanente composto da rappresentanti delle Parti è incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione. Sono anche previste delle procedure di conciliazione ed arbitrato.

* * *

Protocollo alla Convenzione sull'insider trading ([STE n° 133](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 11 settembre 1989.

Entrata in vigore : 1° ottobre 1991.

Il Protocollo consente agli Stati membri dell'Unione europea di applicare, nelle loro reciproche relazioni, il diritto comunitario e di non applicare la disciplina prevista dalla Convenzione (STE no. 130) se non quando non esiste alcuna previsione comunitaria su un particolare argomento interessato.

* * *

Protocollo alla Convenzione concernente l'elaborazione di una farmacopea europea ([STE n° 134](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 16 novembre 1989.

Entrata in vigore : 1° novembre 1992.

Il Protocollo consente all'Unione europea di diventare Parte della Convenzione (STE no. 50), e definisce le modalità della sua partecipazione alla Commissione europea di farmacopea.

* * *

Convenzione contro il doping ([STE n° 135](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 16 novembre 1989.

Entrata in vigore : 1° marzo 1990.

La Convenzione fissa le norme obbligatorie per l'armonizzazione dei regolamenti anti-doping. In particolare, si tratta:

- della diminuzione della possibilità di procurarsi e di utilizzare droghe quali gli steroidi anabolizzanti;
- dell'aiuto ai finanziamenti dei test anti-doping;
- dello stabilire un legame tra la rigida applicazione della regolamentazione anti-doping e il sovvenzionamento alle

- organizzazione sportive nonché agli sportivi di entrambi i sessi;
- dei controlli anti-doping regolari tanto nell'ambito che al di fuori delle gare sportive, comprese quelle in altri Paesi.

La Convenzione contiene un elenco di riferimento di sostanza proibite. Un gruppo di controllo costituito specificamente a tale scopo riesamina periodicamente questo elenco e controlla l'applicazione della Convenzione.

* * *

Convenzione europea su alcuni aspetti internazionali del fallimento ([STE n° 136](#)), aperto alla firma a Istanbul, il 5 giugno 1990.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

La Convenzione prevede i seguenti meccanismi:

- Nel caso in cui i beni del fallito si trovino sul territorio di più Stati parti, la Convenzione prevede due possibilità:
 - essa consente al curatore nominato dall'autorità competenti dello Stato di apertura del fallimento di esercitare direttamente taluni poteri (amministrazione, gestione e disposizione dei beni del debitore) nel Paese in cui si trovano i beni del fallito. Il curatore deve conformarsi alle leggi nazionali dello Stato in cui egli agirà;
 - essa permette l'apertura di un fallimento secondario. Un fallimento secondario può essere aperto in ogni altro Stato parte nel quale il fallito possiede dei beni, senza che sia necessario stabilire la sua insolvenza in quello Stato, essendo sufficiente l'esistenza del fallimento principale. Il fallimento secondario è retto dalla legge nazionale dello Stati in cui è stato aperto.
- Nel caso i cui i creditori si trovino sul territorio di più Stati, la Convenzione prevede delle misure per permettere che questi creditori siano informati e consente, altresì, che questi possano inserire, facilmente e con il rispetto di poche formalità, i loro crediti nel fallimento aperto in un altro Stato.

* * *

Quinto Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ([STE n° 137](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 18 giugno 1990.

Entrata in vigore : 1° novembre 1991.

Il Quinto Protocollo prevede che i membri della Commissione europea dei diritti dell'uomo e della Corte europea dei diritti dell'uomo sono esenti dalla tassazione sugli stipendi, emolumenti e indennità versate per loro dal Consiglio d'Europa.

* * *

Convenzione europea sull'equivalenza generale dei periodi di studi universitari ([STE n° 138](#)), aperto alla firma a Roma, il 6 novembre 1990.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1991.

La Convenzione tende ad agevolare la mobilità degli studenti tra differenti università durante il loro corso di studi. Essa costituisce la base giuridica per il riconoscimento, da parte dell'Università di origine di uno studente, di un periodo trascorso presso un Università all'estero, non necessariamente attestato da un certificato. Questo riconoscimento necessita che ci sia stato un previo accordo in questo senso tra le due Università in questione.

* * *

Codice europeo di Sicurezza sociale (riveduto) ([STE n° 139](#)), aperto alla firma a Roma, il 6 novembre 1990.

Entrata in vigore : Il Codice entrerà in vigore dopo due ratifiche.

Il Codice europeo di Sicurezza sociale riesaminato rivede e migliora le disposizione del Codice europeo di Sicurezza sociale (STE no. 48).

Come il testo precedente, il Codice riesaminato definisce le norme europee e fissa delle soglie minime di protezione che gli Stati devono garantire in campi quali l'anzianità, la disoccupazione, l'invalidità, le cure mediche, etc. I più importanti miglioramenti apportati dal nuovo testo sono: tassi di copertura più elevati, aumenti del livello e della durate delle

prestazioni, la previsione di nuove prestazioni, la diminuzione delle condizioni per l'attribuzione di prestazioni, un largo numero di misure preventive e l'assenza di ogni discriminazione fondata sul sesso.

L'applicazione del Codice riesaminato dagli Stati che l'avranno ratificato sarà controllata da una Commissione di esperti indipendenti funzionante nell'ambito del Consiglio d'Europa. Gli Stati dovranno inoltre inviare i rapporti sull'applicazione di tale Convenzione alle loro organizzazioni nazionali sindacali più rappresentative. L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dovrà ugualmente dare il proprio parere sui detti rapporti nazionali.

* * *

Protocollo n° 9 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ([STE n° 140](#)), aperto alla firma a Roma, il 6 novembre 1990.

Entrata in vigore : 1° ottobre 1994.

Il Protocollo n° 9 offre un richiedente il diritto di adire la Corte in determinate circostanze.

Ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione, qualsiasi persona che afferma di essere vittima di una violazione dei diritti umani può presentare una domanda alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo contro lo Stato competente. Se la Commissione, dopo aver dichiarato il ricorso ricevibile, non riesce a garantire una soluzione amichevole, redige una relazione sui fatti affermando il suo parere sul fatto che c'è stata una violazione della Convenzione. Sotto il regime di convenzione originaria, solo la Commissione e gli Stati interessati possono adire la Corte, a condizione che lo Stato contro il quale è stata presentata la denuncia ha riconosciuto la giurisdizione della Corte. Questo protocollo consente a un candidato la cui petizione è stata oggetto di una relazione da parte della Commissione di chiedere alla Corte di esaminare il caso, indipendentemente dal fatto che la Commissione o lo Stato interessato ha rinviato la causa alla Corte.

* * *

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato ([STE n° 141](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 8 novembre 1990.

Entrata in vigore : 1° settembre 1993.

Lo scopo della Convenzione è facilitare la cooperazione internazionale e l'assistenza per le indagini, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di ogni tipo di reati. La Convenzione tende ad aiutare le Parti a raggiungere simili livelli di efficacia, anche in assenza di una legislazione completa.

Le Parti si impegnano, in particolare:

- a criminalizzare il riciclaggio dei proventi di reato;
- a confiscare gli strumenti ed i proventi (o dei beni il cui valore corrisponde a tali proventi).

Ai fini della cooperazione internazionale, la Convenzione prevede:

- forme di assistenza investigativa (aiuto nella raccolta di elementi di prova, trasmissione ad altro Stato di informazioni, anche senza richiesta, adozione di tecniche investigative comuni, eliminazione del segreto bancario),
- misure provvisorie (congelamento di conti bancari, sequestri di beni per impedire la loro fuga),
- misure di confische dei proventi di reato (esecuzione da parte dello Stato richiesto di una decisione di confisca resa all'estero, apertura da parte dello Stato richiesto su domanda di un altro Stato di una procedura di confisca).

* * *

Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea ([STE n° 142](#)), aperto alla firma a Torino, il 21 ottobre 1991.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo la sua ratifica da parte di tutte le Parti della Carta (STE n° 35).

Il Protocollo di emendamento migliora sensibilmente il meccanismo di controllo della Carta.

Esso chiarifica le rispettive competenze dei due principali organi di controllo, il Comitato di esperti indipendenti (organo ristretto composto da personalità indipendenti) ed il Comitato governativo (composto da rappresentanti delle Parti). Allo stesso tempo, è evidenziato il ruolo politico del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Infine, la partecipazione dei sindacati e delle organizzazioni non governative è rafforzata.

* * *

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta) (STE n° 143), aperto alla firma a La Valetta, il 16 gennaio 1992.

Entrata in vigore : 25 maggio 1995.

Tale Convenzione riesaminata attualizza le disposizioni della Convenzione (STE no. 66) adottata dal Consiglio d'Europa nel 1969.

Il nuovo testo fa della conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico uno degli obiettivi delle politiche urbane e di pianificazione. Essa concerne in particolare le modalità di collaborazione tra archeologi, urbanisti e pianificatori al fine di assicurare la preservazione del patrimonio archeologico.

La Convenzione riesaminata formula degli orientamenti sul finanziamento dei lavori di scavo, di ricerca e di pubblicazione di risultati ottenuti. Essa si occupa anche di accesso del pubblico, in particolare ai siti archeologici, e delle attività educative da sviluppare affinché la pubblica opinione prenda coscienza del valore del patrimonio archeologico.

Infine, tale Convenzione costituisce un quadro istituzionale per una cooperazione paneuropea in materia di patrimonio archeologico, il che implica uno scambio sistematico di esperienze e di esperti tra i diversi Paesi. Il Comitato incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione svolge un ruolo di impulso e di coordinamento delle politiche sul patrimonio archeologico in Europa.

* * *

Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (STE n° 144), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 febbraio 1992.

Entrata in vigore : 1° maggio 1997.

Tale Convenzione tende a migliorare l'integrazione dei residenti stranieri nella vita delle comunità locali. Essa si applica ad ogni persona non cittadina dello Stato in questione e che risiede regolarmente sul suo territorio.

La Convenzione prevede che le Parti si impegnano a garantire ai residenti stranieri, alle stesse condizioni dei loro cittadini, i diritti « classici » della libertà di espressione, della libertà di riunione pacifica e della libertà di associazione, ivi compreso il diritto di fondare un sindacato e di affiliarsi. In oltre, le Parti si impegnano a coinvolgere gli stranieri residenti alle consultazioni a livello locale. A certe condizioni previste dalla legge, i diritti alla libertà di espressione e alla libertà di riunione possono essere limitati.

La Convenzione agevola la creazione di organismi consultivi a livello locali eletti da stranieri residenti, in comunità locali aventi sul loro territorio un significativo numero di stranieri residenti.

La Convenzione prevede che le Parti possono impegnarsi ad accordare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali a gli stranieri residenti che risiedono legalmente ed abitualmente nello Stato in questione da almeno cinque anni. Le Parti sono tenute ad informare gli stranieri residenti sui loro diritti ed obblighi nell'ambito della vita pubblica locale. Le Parti devono informare il Segretario Generale degli sviluppi della partecipazione degli stranieri residenti nella vita pubblica locale.

* * *

Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (STE n° 145), aperto alla firma a Strasburgo, il 6 febbraio 1992.

Entrata in vigore : Ratifica da parte di tutte le Parti della Convenzione.

Il Protocollo estende il campo di applicazione della Convenzione (STE n° 87) a taluni aspetti del recente sviluppo nel campo dell'allevamento degli animali, in particolare in materia di biotecnologia, ed all'abbattimento degli animali di fattoria. Nello stesso tempo, esso adatta talune disposizioni della Convenzione alla cambiata situazione in materia di allevamento di animali.

* * *

Protocollo n° 10 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 146), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 marzo 1992.

Entrata in vigore : *Il presente Protocollo è chiuso agli atti giuridici dall'entrata in vigore del Protocollo n. 11 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 155), il 1° novembre 1998.*

Protocollo no. 10 mira a migliorare le modalità di controllo della Convenzione. Cambia la norma sulla maggioranza richiesta quando il Comitato dei Ministri è chiamato a votare se la convenzione è stata violata in casi non contemplati alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Essa sostituisce la maggioranza dei due terzi di cui all'articolo 32 della convenzione a maggioranza semplice degli Stati membri.

Quando il nuovo protocollo entri in vigore, il Comitato dei Ministri prenderà decisioni relative alle sue funzioni giurisdizionali ai sensi dell'articolo 32 della convenzione a maggioranza semplice.

* * *

Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (STE n° 147), aperto alla firma a Strasburgo, il 2 ottobre 1992.

Entrata in vigore : 1° aprile 1994.

Lo scopo di tale Convenzione è di incoraggiare lo sviluppo di coproduzioni cinematografiche multilaterali, di salvaguardare la libertà di creazione e di espressione e di difendere le differenze culturali dei diversi Paesi europei.

Per beneficiare del regime della Convenzione, le coproduzioni devono associare almeno 3 coproduttori di tre diversi Stati parti. La partecipazione di uno o più coproduttori non residenti in una delle Parti della Convenzione, è autorizzata a patto che il loro contributo non ecceda il 30 % del costo totale della produzione. Si deve, poi, trattare di un'opera cinematografica che possa essere considerata europea secondo i criteri fissati nell'Allegato II.

Allorché le condizioni siano state rispettate, la Convenzione assimila tutte le coproduzioni, che siano state approvate dalle competenti autorità delle Parti, ai film nazionali. In sostanza, quelle beneficiano di tutti i vantaggi accordati a questi. Sono inoltre considerati: le proporzioni minime e massime degli apporti dei coproduttori, il diritto di comproprietà di ciascun coproduttore del negativo originale, delle immagini e delle musiche, il generale equilibrio degli investimenti e delle partecipazioni tecniche ed artistiche obbligatorie, le misure che le Parti devono prendere al fine di facilitare la realizzazione e l'esportazione di opere cinematografiche, ed il diritto di una Parte di esigere una versione finale cinematografica nella sua lingua.

* * *

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (STE n° 148), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 novembre 1992.

Entrata in vigore : 1° marzo 1998.

Tale trattato prevede la protezione e la promozione delle lingue storiche regionali e di minoranza. La sua elaborazione è dovuta, da un lato, alla conservazione ed allo sviluppo delle tradizioni e del patrimonio culturale europeo, d'altra parte, al rispetto del diritto imprescrittibile e universalmente riconosciuto di usare una lingua regionale o di una minoranza nella vita privata e pubblica.

Innanzitutto, essa indica degli obiettivi e dei principi che le Parti si impegnano a applicare a tutte le lingue regionali o di minoranza esistenti sul loro territorio: rispetto dell'aria geografica di ognuna di queste lingue, necessità di promozione, facilità ed/o incoraggiamento del loro uso scritto ed orale nella vita pubblica e privata (attraverso adeguati mezzi di insegnamento e di studio, attraverso scambi transnazionali per quelle lingue che sono praticate in forme identiche o similari in altri Stati).

In seguito, la Carta indica una serie di misure che devono essere prese per agevolare l'uso delle lingue regionali o di minoranza nella vita pubblica. Tali misure coprono i seguenti campi: l'insegnamento, la giustizia, le autorità amministrative ed i servizi pubblici, i media, le attività e le strutture culturali, la vita economica e sociali e gli scambi transfrontalieri. Ogni Parte si impegna ad applicare al meno 35 paragrafi o sottoparagrafi scelti tra queste misure, di cui un numero deve essere scelto da un « nocciolo duro ». Ancora, ogni Parte deve specificare nel suo strumento di ratifica a quale lingua regionale o di minoranza parlata in tutto o in una parte del suo territorio si applicano le disposizioni scelte.

L'applicazione della Carta è controllata da un Comitato di esperti che è incaricato di esaminare i rapporti periodici presentati dalle Parti.

* * *

Secondo Protocollo di modifica alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di pluralità di nazionalità ([STE n° 149](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 2 febbraio 1993.

Entrata in vigore : 24 marzo 1995.

Il Secondo Protocollo di modifica della Convenzione rispecchia l'evoluzione della società ed aggiunge tre nuove situazioni a quelle previste dal testo iniziale nelle quali una persona potrà conservare la propria nazionalità di origine. Si tratta degli immigranti di seconda generazione, degli sposi di nazionalità diverse e dei figli minori i cui genitori hanno differenti nazionalità.

* * *

Convenzione sulla responsabilità civile dei danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente ([STE n° 150](#)), aperto alla firma a Lugano, il 21 giugno 1993.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo cinque ratifiche.

Tale Convenzione tende ad assicurare un adeguato risarcimento per i danni causati da attività pericolose per l'ambiente e prevede anche degli strumenti di prevenzione e di ripristino. La Convenzione considera che i problemi di un adeguato risarcimento per emissioni prodotte in un Paese e causanti danni in un altro Paese abbiano carattere internazionale.

La Convenzione definisce innanzitutto il significato di taluni termini tecnici (come « attività pericolosa », « sostanze pericolose », « organismo geneticamente modificato etc. »). Il sistema stabilito dalla Convenzione è fondato su una responsabilità oggettiva basandosi sul principio del chi inquina paga ». Sono previste regole specifiche per quel che riguarda la colpa della vittima, il nesso di causalità, la solidarietà nel caso di pluralità di installazioni o di siti e la sicurezza finanziaria obbligatoria per coprire la responsabilità prevista dalla Convenzione.

La Convenzione prevede che le persone interessate hanno diritto all'accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche.

La Convenzione ha stabilito un Comitato permanente, responsabile in particolare dell'interpretazione e la messa in opera della Convenzione. Tale Comitato potrà anche proporre gli emendamenti che riterrà opportuni alla Convenzione.

* * *

Protocollo n° 1 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ([STE n° 151](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 4 novembre 1993.

Entrata in vigore : 1° marzo 2002.

Il Protocollo no. 1 « apre » la Convenzione consentendo al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa d'invitare gli Stati non membri ad aderirvi.

* * *

Protocollo n° 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ([STE n° 152](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 4 novembre 1993.

Entrata in vigore : 1° marzo 2002.

Il Protocollo no. 2 alla Convenzione introduce emendamenti di natura tecnica. Questi prevedono, ai fini elettivi, la divisione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (CPT) in due gruppi, in modo tale da assicurare che ogni due anni metà del Comitato sia rieletto. Il protocollo prevede anche che i membri del CPT possano essere rieletti per due volte, anziché uno come prevedeva il testo originale.

* * *

Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e dei diritti vicini nel quadro delle radiodiffusioni transfrontaliere via satellite (STE n° 153), aperto alla firma a Strasburgo, il 11 maggio 1994.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo 7 ratifiche, tra cui 5 Stati membri del Consiglio d'Europa.

La Convenzione tende alla salvaguardia dei diritti e degli interessi degli autori (e di chi altro vi ha contribuito) di opere trasmesse via satellite. Essa tende all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri e degli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea.

Essa individua la nozione e l'attività di radiodiffusione, la legge applicabile ed il campo di applicazione.

Le Parti si impegnano a tenere delle consultazioni multilaterali in seno al del Consiglio d'Europa, al fine di esaminare l'applicazione della Convenzione, l'opportunità di una sua revisione o d'allargamento di talune sue previsioni.

* * *

Protocollo alla Convenzione europea di Sicurezza sociale (STE n° 154), aperto alla firma a Strasburgo, il 11 maggio 1994.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo due ratifiche.

Il Protocollo modifica il campo di applicazione soggettivo della Convenzione estendendo i vantaggi previsti a :

- tutte le persone che siano o siano state sottoposte alla legislazione di una o più Parti, nonché ai membri della loro famiglia ed ai loro sopravvissuti;
- i funzionari ed il personale assimilato, secondo la legislazione della Parte in causa, in quanto sia soggetti alla legislazione di una Parte alla quale la Convenzione sia applicabile.

* * *

Protocollo no. 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione (STE n° 155), aperto alla firma a Strasburgo, il 11 maggio 1994.

Entrata in vigore : 1° novembre 1998.

Protocollo no. 11 ha l'obiettivo di razionalizzare il meccanismo di applicazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione. Tutte le presunte violazioni dei diritti delle persone si riferiscono direttamente alla nuova Corte permanente. Nella maggior parte dei casi, la Corte si riunisce in sezioni composte da sette giudici. La Corte si occupa di petizioni individuali e inter-statali.

Manifestamente infondate casi possono essere dichiarati irricevibili con voto unanime di un comitato di tre giudici. Se la Corte dichiara il ricorso ricevibile, esso proseguirà l'esame del caso, insieme con i rappresentanti delle parti, e, se necessario intraprenderà un'indagine. Sarà anche mettersi a disposizione delle parti in vista di una composizione amichevole della questione sulla base del rispetto dei diritti umani come definiti nella Convenzione e dei suoi protocolli.

Entro un termine di tre mesi dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte in causa può, in casi eccezionali (gravi problemi di interpretazione o applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o di gravi problemi di importanza generale), chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera. Se la richiesta viene accettata, il giudizio risultante della Grande Camera sarà definitiva. In caso contrario, le sentenze di sezione diventeranno finale, quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera, o hanno fatto alcuna richiesta di rinvio tre mesi dopo la data della sentenza; o, se tale richiesta viene fatta, quando il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio.

Il Comitato dei Ministri non è abilitata a trattare con i meriti di casi, anche se mantiene il suo importante ruolo di garantire che i governi rispettino le sentenze della Corte.

* * *

Accordo sul traffico illecito via mare, che applica l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (STE n° 156), aperto alla firma a Strasburgo, il 31 gennaio 1995.

Entrata in vigore : 1° maggio 2000

Tale accordo si basa sull'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope di Vienna del 20 dicembre 1988. Esso pone le basi per una cooperazione internazionale tra le Parti, individua le competenze, le procedure, le misure autorizzate, la responsabilità dell'esecuzione del sequestro nonché tutte le altre disposizioni necessarie.

* * *

Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (STE n° 157), aperto alla firma a Strasburgo, il 1° febbraio 1995.

Entrata in vigore : 1° febbraio 1998.

La Convenzione è il primo strumento multilaterale europeo giuridico obbligatorio consacrato alla protezione delle minoranze nazionali in generali. Essa ha per scopo la protezione dell'esistenza delle minoranze nazionali sui rispettivi territori delle Parti. La Convenzione tende a promuovere un'eguaglianza piena ed effettiva delle minoranze nazionali assicurando le condizioni proprie a conservare e sviluppare le loro culture ed a preservare la loro identità.

Essa enuncia i principi concernenti le persone appartenenti alle minoranze nazionali nella sfera pubblica, quali la libertà di riunione pacifica, la libertà di associazione, la libertà di espressione, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, l'accesso ai media, nonché nel campo delle libertà linguistiche, di educazione, di cooperazione transfrontaliera, etc.

* * *

Protocollo addizionale alla Carta sociale europea su un sistema di reclamo collettivo (STE n° 158), aperto alla firma a Strasburgo, il 9 novembre 1995.

Entrata in vigore : 1° luglio 1998.

Il Protocollo addizionale rientra nell'ambito di una serie di misure destinate al miglioramento del rispetto dei diritti sociali riconosciuti dalla Carta. Esso consente ai sindacati ed alle ONG di introdurre dei reclami davanti il Comitato di esperti indipendenti, allegando una non soddisfacente applicazione della Carta. Il reclamo deve essere indirizzato al Segretario generale che ne informa la Parte chiamata in causa e lo trasmette al Comitato di esperti indipendenti.

Sulla base del rapporto del Comitato di esperti indipendenti, il Comitato dei Ministri adotta una risoluzione; ed in caso di constatazione da parte del Comitato di esperti di un'applicazione non soddisfacente della Carta, il Comitato adotta, con maggioranza dei due terzi dei votanti, una raccomandazione indirizzata alla Parte chiamata in causa.

Il Protocollo ha per scopo anche di aumentare l'interesse dei sindacati e delle organizzazioni non governative nei confronti della Carta.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (STE n° 159), aperto alla firma a Strasburgo, il 9 novembre 1995.

Entrata in vigore : 1° dicembre 1998.

Il Protocollo addizionale tende a rafforzare la Convenzione quadro riconoscendo espressamente, a certe condizioni, il diritto delle comunità territoriali di concludere accordi di cooperazione transfrontaliera, la validità in diritto interno degli atti e delle decisioni prese nell'ambito degli accordi di cooperazione transfrontaliera e la personalità e capacità giuridica degli organismi di cooperazione transfrontaliera creati in virtù dell'accordo.

Analogamente al quadro giuridico generale per la cooperazione tra le autorità locali e regionali attraverso le frontiere in Europa, la Convenzione quadro ed il suo Protocollo saranno utili ai nuovi Stati membri nel loro processo di riforme governative.

* * *

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori ([STE n° 160](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 gennaio 1996.

Entrata in vigore : 1° luglio 2000.

Tale Convenzione tende alla protezione degli interessi dei minori. Essa contempla un certo numero di misure procedurali che dovranno consentire ai minori di far valere i loro diritti e prevede la costituzione di un Comitato permanente incaricato di trattare le problematiche poste dalla Convenzione.

Il testo prevede delle misure che tendono a promuovere i diritti dei minori, in particolare in occasione di procedure familiari davanti alle autorità giurisdizionali. Il tribunale ed ogni persona nominata per tutelare gli interessi di un minore hanno taluni precisi doveri tesi ad agevolare l'esercizio dei diritti dei minori. I minori possono esercitare i loro diritti (per esempio, essere informati ed esprimere le loro opinioni) sia da soli che per il tramite di altre persone od organi.

Tra le procedure familiari che interessano in minori rientrano la custodia, la residenza, il diritto di visita, l'affermazione o la contestazione della paternità, la legittimazione, l'adozione, la tutela, l'amministrazione dei beni dei minori, la perdita o la limitazione della potestà genitoriale, la protezione di minori contro i trattamenti crudeli o degradanti, i trattamenti medici.

Ogni Parte avrà l'obbligo di indicare almeno tre esempi di procedure familiari cui la Convenzione si applicherà. Tale strumento giuridico agevolerà tra l'altro l'applicazione tra le Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori.

* * *

Accordo europeo sulle persone partecipanti alla procedura davanti la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ([STE n° 161](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 marzo 1996.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1999.

Tale Accordo obbliga le Parti a garantire alle persone partecipanti alla procedura instaurata in virtù della Convenzione europea dei diritti dell'uomo così come emendata dal suo Protocollo no. 11 (agenti, consiglieri, avvocati, ricorrenti, delegati, testimoni, esperti), l'immunità da giurisdizione per i loro atti davanti alla Corte unica, nonché la libertà di corrispondenza con tale organo e la libertà di movimento per assistere alle sue procedure.

* * *

Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ([STE n° 162](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 marzo 1996.

Entrata in vigore : 1° novembre 1998.

Il Sesto Protocollo definisce i privilegi e le immunità accordate ai giudici della futura Corte unica durante l'esercizio delle loro funzioni nonché nel corso dei viaggi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

* * *

Carta sociale europea (riveduta) ([STE n° 163](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 3 maggio 1996.

Entrata in vigore : 1° luglio 1999.

Tale nuova Carta è destinata a migliorare a livello internazionale i diritti economici e sociali. Essa tiene conto dell'evoluzione della società europea successiva all'elaborazione della Carta nel 1961.

La Carta riesaminata è un trattato internazionale che riunisce in un solo strumento tutti i diritti garantiti dalla Carta del 1961 e dal suo Protocollo addizionale (STE no. 128) del 1988, ed aggiunge i seguenti nuovi diritti:

Nuovi diritti : diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale; diritto alla casa; protezione in caso di licenziamento; diritto alla protezione contro le molestie sessuali ed alle altre forme di molestie; diritti dei lavoratori aventi delle responsabilità familiari all'uguaglianza di opportunità e di trattamento; diritti dei rappresentanti dei lavoratori.

Emendamenti : rafforzamento del principio di non discriminazione; miglioramento dell'eguaglianza donne/uomini in tutti i campi coperti dal trattato; maggiore protezione della maternità e protezione sociale delle madri; migliore protezione sociale, giuridica ed economica dei minori lavoratori; migliore protezione delle persone handicappate.

L'applicazione della nuova Carta è sottoposta allo stesso dispositivo di controllo previsto dalla Carta del 1961, già rafforzato dal Protocollo (STE no. 142) del 1991 e dal Protocollo (STE no. 158) del 1995, che prevedeva un sistema di reclamo collettivo.

* * *

Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina (STE n° 164), aperto alla firma a Oviedo, il 4 aprile 1997.

Entrata in vigore : 1° dicembre 1999.

Tale Convenzione è il primo strumento giuridico internazionale obbligatorio che protegge la dignità, i diritti e le libertà dell'essere umano contro ogni abuso di progressi della biologia e della medicina.

Tale trattato parte dalla idea che l'interesse dell'essere umano deve prevalere sull'interesse della scienza o della società. Essa indica una serie di principi e di divieti concernenti la genetica, la ricerca medica, il consenso della persona interessata, il diritto al rispetto della vita privata ed il diritto all'informazione, il trapianto di organi, l'organizzazione di dibattiti pubblici su queste problematiche.

La Convenzione

- vieta ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in base al suo patrimonio genetico e autorizza test genetici solo a fini medici. Essa permette interventi di ingegneria genetica solo per ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solo quando il suo scopo non sia di modificare il patrimonio genetico di una persona. L'impiego di tecniche di assistenza medica per la procreazione non è ammessa per scegliere il sesso de nascituro, se non per evitare una grave malattia ereditaria.
- fissa delle regole relative all'esercizio della ricerca medica prevedendo condizioni dettagliate e precise, particolarmente per le persone che non hanno la capacità di dare il proprio consenso alla ricerca. Essa vieta la costituzione di embrioni umani per la ricerca e quei paesi in cui la ricerca sugli embrioni in vitro è consentita devono assicurare una protezione adeguata dell'embrione.
- consacra il principio che la persona interessata deve dare il suo consenso prima di ogni intervento, salvo le situazioni di urgenza, e che egli può in ogni momento ritirare il suo consenso. Un intervento su persone incapaci di dare il proprio consenso, per esempio su un minore o su una persona sofferente di turbe mentali, non deve essere eseguito, salvo che non produca un reale e sicuro vantaggio per la sua salute.
- statuisce che ogni paziente ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria condizione di salute, in particolare i risultati dei test genetici. La Convenzione riconosce anche il diritto del paziente a non essere informato.
- vieta il prelievo di organi o di tessuti non rigenerabili su una persona non avente la capacità di prestare validamente il proprio consenso. La sola eccezione si ha, a certe condizioni, per il prelievo di tessuti rigenerabili tra fratelli e sorelle.
- riconosce l'importanza dei dibattiti pubblici e delle consultazioni su queste problematiche. Le sole limitazioni sono quelle prescritte dalla legge e che sono necessarie in una società democratica nell'interesse della salute pubblica, per la prevenzione del crimine, per la protezione della salute pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Il Comitato di direzione sulla bioetica (CDBI), o ogni altro comitato indicato dal Comitato dei Ministri, nonché le Parti potranno adire la Corte europea per i diritti dell'uomo per avere un parere consultivo su questioni giuridiche concernenti l'interpretazione della Convenzione.

* * *

Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea (STE n° 165), aperto alla firma a Lisbona, il 11 aprile 1997.

Entrata in vigore : 1° febbraio 1999.

La Convenzione è stata elaborata congiuntamente dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO. Essa tende ad armonizzare il quadro giuridico a livello europeo ed a sostituire nel lungo termine sei altri trattati in vigore in questo campo adottati

nell'ambito del Consiglio d'Europa o dell'UNESCO.

La Convenzione ha per scopo di facilitare il riconoscimento da una Parte delle qualificazioni rilasciate da un'altra. Essa prevede che l'esame dei documenti devono essere fatti in modo equo ed in un termine ragionevole. Il riconoscimento di una qualificazione può essere rifiutato solo se quella sia sostanzialmente differente da quelle rilasciate dal paese ospite ed spetterà all'istituto di riconoscimento di provare ciò. Le Parti indicano a l'uno dei depositari della Convenzione le autorità competenti incaricate di prendere le diverse decisioni in materia di riconoscimento.

Due organi, vale a dire il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche concernenti l'insegnamento superiore nella regione europea ed la Rete europea dei Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento e la mobilità accademica (ENIC) controllano, promuovono ed agevolano l'applicazione della Convenzione. Il Comitato è incaricato di promuovere la sua applicazione e di controllare la sua realizzazione. A tale fine, esso può adottare, alla maggioranza delle Parti, delle raccomandazioni, delle dichiarazioni, dei Protocolli e dei codici di buona condotta. Il Comitato chiede il parere della Rete ENIC prima di prendere le sue decisioni. Quanto alla Rete, questo sostiene ed aiuta la messa in opera pratica della Convenzione da parte delle autorità nazionali.

* * *

Convenzione europea sulla nazionalità ([STE n° 166](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 6 novembre 1997.

Entrata in vigore : 1° marzo 2000.

La Convenzione, che non modifica la Convenzione del 1963 e non è con quella incompatibile, stabilisce un insieme di principi e di regole che riguardano gli aspetti della nazionalità.

Essa tende a facilitare l'acquisizione della nazionalità ed la reintegrazione nella nazionalità d'origine. Nello stesso tempo, essa tende a limitare le possibilità di perdita della nazionalità ed ad impedire il ritiro arbitrario della nazionalità. A questo riguardo, la Convenzione prevede che ogni Parte garantirà che le richieste legate alla nazionalità potranno essere oggetto di un ricorso amministrativo o giudiziario conformemente alla sua legislazione interna.

La Convenzione fissa il quadro giuridico di cooperazione tra le Parti in tale materia. Le sue previsioni si applicano alle persone che rischiano di divenire apolide in seguito alla successione di Stati, alle persone aventi pluralità di nazionalità e a quelle, fra questi, che sono tenuti agli obblighi militari. La Convenzione prevede che ciascuno Stato determina, attraverso la propria legislazione, chi sono i propri cittadini. Nello stesso tempo, essa indica i principi delle prevenzione dell'apolidia, della non discriminazione e del rispetto per i diritti dell'uomo delle persone residenti legalmente ed abitualmente sul suo territorio.

Per facilitare la cooperazione, le Parti si impegnano a comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le informazioni sul diritto interno in materia di nazionalità e sugli sviluppi intervenuti nell'applicazione della Convenzione.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate ([STE n° 167](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 18 dicembre 1997.

Entrata in vigore : 1° giugno 2000.

Il Protocollo individua le regole applicabile al trasferimento dell'esecuzione delle pene, sia nel caso di persona condannata che resasi latitante nello Stato di condanna rientra nello Stato di cittadinanza, sia nel caso di persona condannata che subisce una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in seguito alla sua condanna.

Esso completa la Convenzione del 1983 sul trasferimento delle persone condannate (STE no. 112), il cui scopo principale è quello di favorire il reinserimento sociale dei cittadini stranieri condannati, consentendo la pena da scontare nel paese di origine. La presente Convenzione si fonda in gran parte su principi umanitari, essendo basato sulla considerazione che le difficoltà di comunicazione, barriere linguistiche e la privazione del contatto con la famiglia possono avere effetti negativi sulla detenuti stranieri.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina, sul divieto di clonazione di esseri umani ([STE n° 168](#)), aperto alla firma a Parigi, il 12 gennaio 1998.

Entrata in vigore : 1° marzo 2001.

Il Protocollo è il primo e unico strumento giuridico internazionale vincolante sviluppato in questo settore. Reagendo alla clonazione di successo dei mammiferi in particolare dalla divisione dell'embrione e trasferimento nucleare, il Consiglio d'Europa ha voluto impedire ulteriore deriva di applicare questa tecnica per possibilità umana.

L'articolo 1 del protocollo vieta "in cerca di qualsiasi intervento per creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano vivo o morto." L'articolo 2 esclude l'esenzione da tale divieto (ad esempio, per ragioni di sicurezza pubblica, prevenzione dei reati, la protezione della salute pubblica o la protezione dei diritti e delle libertà altrui).

Tali divieti assoluti si basano sulla necessità di proteggere l'identità dell'essere umano a conservare la casualità della combinazione genetica naturale che gli conferisce la sua libertà e l'unicità, e per evitare che il suo sfruttamento.

Il campo di applicazione del protocollo è esclusivamente quello di clonazione di esseri umani. Non è quindi destinata a commentare l'accettabilità etica della clonazione di cellule e tessuti a scopo di ricerca e per l'uso in medicina, un campo in cui queste tecniche può rivelarsi strumenti preziosi.

Infine, il Protocollo lascia le leggi nazionali degli Stati a definire la portata del termine "essere umano".

Con la Convenzione, compie alcune disposizioni, il protocollo sancisce i principi fondamentali che sono il fondamento etico dello sviluppo della biologia e della medicina attuale e futura.

* * *

Protocollo n° 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali sulla cooperazione interterritoriale (STE n° 169), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 maggio 1998.

Entrata in vigore : 1° febbraio 2001.

Il Protocollo mira a rafforzare interterritoriale cooperazione tra i paesi europei. Ne consegue il Consiglio della dichiarazione d'Europa in occasione del vertice di Vienna del 1993 per costruire una Europa tollerante e prospera attraverso la cooperazione transfrontaliera.

Il Protocollo integra la Convenzione esistente e il protocollo che si occupa di rapporti tra le comunità adiacenti che condividono frontiere comuni. Questi due testi giuridici si sono rivelati tanto successo che gli accordi di gemellaggio hanno cominciato a sorgere tra le aree che sono più distanti. Protocollo 2 agirà come un testo giuridico per coprire queste nuove disposizioni. Si riconosce il diritto delle autorità di rendere tali accordi e stabilisce un quadro giuridico per loro di farlo.

* * *

Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (STE n° 170), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 giugno 1998.

Entrata in vigore : 2 dicembre 2005.

Grazie all'introduzione di una procedura semplificata, questo testo aggiorna le disposizioni della Convenzione, per tener conto dello sviluppo della comprensione e della prassi scientifica in quanto la Convenzione (STE no. 123) è stata aperta alla firma nel 1986. Questi termini riguardano le norme fissate dalla convenzione per la cura e la sistemazione degli animali da laboratorio, così come la presentazione di dati statistici sulla sperimentazione animale.

* * *

Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (STE n° 171), aperto all'accettato a Strasburgo, il 1° ottobre 1988.

Entrata in vigore : 1° marzo 2002.

La Convenzione (STE no. 132) mira a rafforzare la libera circolazione di informazioni e di idee, facilitando la trasmissione transfrontaliera di servizi di programmi televisivi, sulla base di norme concordate in comune (il buon gusto e la decenza, la pubblicità e le sponsorizzazioni, una quota maggioritaria del tempo di trasmissione riservata ad opere europee, ecc).

La Convenzione fu negoziata parallelamente alla Direttiva europea sulla "Televisione senza frontiere". Dopo la revisione importante dell'anno scorso della Direttiva "Televisione senza frontiere" si rivelò necessario, per mantenere la coerenza tra la direttiva e la convenzione, nell'interesse del rispetto delle garanzie giuridiche sia degli Stati, che dei radiotrasmettitori transfrontalieri, di allineare nuovamente la convenzione alla direttiva.

I settori principali coperti dal Protocollo di emendamento della Convenzione sono:

- la definizione della pubblicità e la questione degli annunci a scopi autopromozionali,
- la televendita,
- le sponsorizzazioni dei programmi
- la giurisdizione,
- gli abusi dei diritti previsti dalla convenzione,
- l'accesso del pubblico ad avvenimenti di grande importanza,
- la decorrenza dei termini prima della ritrasmissione di opere cinematografiche.

* * *

Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n° 172), aperto alla firma a Strasburgo, il 4 novembre 1998.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

L'obiettivo della Convenzione è migliorare la protezione ambientale a livello europeo, attraverso la soluzione di ultima istanza, il diritto penale, per scoraggiare ed impedire comportamenti nocivi per l'ambiente. Intende inoltre armonizzare le legislazioni nazionali in materia.

Questo nuovo strumento giuridico obbliga gli Stati Parti Contraenti ad introdurre delle sanzioni specifiche nel loro diritto penale o a modificare le disposizioni esistenti. Penalizza un certo numero di azioni commesse intenzionalmente o per negligenza che provocano o rischiano di provocare danni durevoli per la qualità dell'aria, del suolo, delle acque, oppure danni agli animali o alle piante, o causano la morte o danni gravi alle persone.

Definisce il concetto di responsabilità penale delle persone fisiche o giuridiche, specificando i provvedimenti che devono adottare gli Stati per poter confiscare le attrezzature e i profitti, e per definire i poteri di cui devono disporre le autorità nazionali e prevede la cooperazione internazionale.

Le sanzioni previste devono comprendere pene fino alla reclusione e sanzioni pecuniarie e possono comprendere l'obbligo del ripristino dell'ambiente, che è una disposizione opzionale della Convenzione.

Un'altra disposizione rilevante riguarda la possibilità concessa alle associazioni attive nel campo della tutela ambientale di partecipare in azioni giudiziarie promosse per reati previsti dalla Convenzione.

* * *

Convenzione penale sulla corruzione (STE n° 173), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 gennaio 1999.

Entrata in vigore : 1° luglio 2002.

La Convenzione è uno strumento ambizioso teso a coordinare la penalizzazione di un gran numero di pratiche corrotte. Prevede inoltre ulteriori misure nel campo del diritto penale e una migliore cooperazione internazionale per perseguire i reati di corruzione. La Convenzione è aperta agli Stati non membri. La sua applicazione verrà controllata dal "Gruppo di Stati contro la Corruzione - GRECO", che ha iniziato le proprie attività il 1° maggio 1999. Non appena l'avranno ratificata, gli Stati che non partecipano ancora alle attività del GRECO ne diventeranno automaticamente membri.

La portata della Convenzione è molto vasta e completa gli strumenti giuridici esistenti. Copre le seguenti forme di comportamento corrotto considerate normalmente come tipi specifici di corruzione:

- corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali e stranieri;
- corruzione attiva e passiva di parlamentari nazionali e stranieri e di membri di assemblee parlamentari internazionali;
- corruzione attiva e passiva nel settore privato;
- corruzione attiva e passiva di funzionari internazionali;
- corruzione attiva e passiva di giudici nazionali, stranieri ed internazionali e di funzionari di tribunali internazionali;
- traffico di influenze attivo e passivo;
- riciclaggio dei proventi della corruzione;
- reati contabili (fatture, falso in documenti contabili, ecc.) connessi con reati di corruzione.

Gli Stati devono prevedere sanzioni e misure efficaci e dissuasive, ivi compresa la privazione della libertà, fino all'estradizione. Le persone giuridiche saranno anch'esse penalmente responsabili per i reati commessi per avvantaggiarle e potranno essere loro inflitte efficaci sanzioni penali o civili, comprese delle sanzioni pecuniarie.

La Convenzione comprende inoltre delle disposizioni relative al concorso in corruzione e alla complicità, all'immunità, ai criteri per determinare la giurisdizione degli Stati, alla responsabilità delle persone giuridiche, all'istituzione di enti specializzati contro la corruzione, alla protezione di quanti collaborano con le autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti giudiziari, alla raccolta di prove e alla confisca dei proventi. Prevede un'accresciuta cooperazione internazionale (mutua assistenza, estradizione e scambio di informazioni) ai fini delle indagini e dell'incriminazione per dei reati di corruzione.

* * *

Convenzione civile sulla corruzione ([STE n° 174](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 4 novembre 1999.

Entrata in vigore : 1° novembre 2003.

E' il primo tentativo di definire norme comuni internazionali nel campo del diritto civile e della corruzione. Obbliga le Parti Contraenti a prevedere nelle loro legislazioni nazionali "rimedi giudiziari efficaci a favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione, al fine di consentire alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, ivi compresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni." (art.1).

La Convenzione è suddivisa in tre capitoli, che coprono: le misure da adottare a livello nazionale, la cooperazione internazionale e il controllo dell'applicazione e le clausole finali. Al momento della ratifica della Convenzione, gli Stati si impegnano a recepirne i principi e le norme nelle loro legislazioni nazionali, tenendo conto delle loro situazioni particolari.

La Convenzione tratta le seguenti questioni:

- il risarcimento del danno;
- la responsabilità (ivi compresa la responsabilità dello Stato per atti di corruzione commessi da pubblici ufficiali);
- il concorso di colpa: riduzione o soppressione del risarcimento, a seconda delle circostanze;
- la validità dei contratti;
- la tutela dei dipendenti che denunciano fatti di corruzione;
- la chiarezza e la precisione del bilancio e degli audit;
- l'ottenimento delle prove;
- le misure cautelari necessarie per preservare i diritti e gli interessi fino all'esecuzione della sentenza definitiva e per mantenere lo status quo nell'attesa dell'esito del procedimento;
- la cooperazione internazionale.

Il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) controllerà gli impegni assunti dagli Stati Parti ai sensi della Convenzione.

* * *

Convenzione europea sulla promozione del servizio di volontariato transnazionale a lungo termine per i giovani ([STE n° 175](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 1° maggio 2000.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo 5 Ratifiche che coinvolgeranno 4 Stati Membri.

La Convenzione riguarda i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che vogliono svolgere un servizio volontario all'estero per un periodo compreso tra i 3 mesi e 1 anno. Il testo prepara il terreno per attribuire uno status giuridico adeguato ai giovani volontari in Europa. Intende risolvere un certo numero di problemi legati ai diritti e agli obblighi dei volontari e dei vari partner coinvolti, come pure delle organizzazioni che inviano e che ricevono i giovani (informazioni preliminari e formazione, copertura previdenziale, alloggio, ferie e compenso in denaro per piccole spese).

La Convenzione tiene conto delle misure esistenti e offre una soluzione ai problemi e agli ostacoli che incontrano i giovani desiderosi di svolgere un servizio volontario all'estero. La Convenzione prevede il rilascio di un certificato che riconosca le competenze acquisite dal giovane volontario tramite questa educazione informale.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sul Paesaggio ([STE n° 176](#)), aperto alla firma a Florence, il 20 ottobre 2000.

Entrata in vigore : 1° marzo 2004.

La Convenzione incoraggia le autorità pubbliche ad adottare politiche e provvedimenti a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi in Europa. Riguarda tutti i

paesaggi, sia quelli eccezionali, che quelli ordinari, e ne riconosce il ruolo rilevante nel determinare la qualità della vita degli abitanti. Il testo prevede un approccio flessibile per i paesaggi le cui caratteristiche particolari richiedono vari tipi di interventi, dall'attenta preservazione mediante la protezione, la gestione e il miglioramento, fino alla loro effettiva creazione.

La Convenzione propone provvedimenti giuridici e finanziari a livello nazionale ed internazionale, volti a creare delle "politiche del paesaggio" e a promuovere le interazioni tra le autorità locali e quelle centrali, nonché una cooperazione transfrontaliera per la tutela dei paesaggi. Indica tutta una serie di soluzioni che possono essere applicate dagli Stati, a seconda dei loro bisogni specifici.

I Comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa controlleranno l'applicazione della convenzione. Il testo prevede inoltre l'assegnazione di un Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, per riconoscere le attività di autorità locali o regionali o di ONG le cui politiche o provvedimenti si siano dimostrati efficaci sul lungo termine nel campo della protezione, della gestione e della pianificazione dei paesaggi.

* * *

Protocollo no. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n° 177), aperto alla firma a Roma, il 4 novembre 2000.

Entrata in vigore : 1° aprile 2005.

Il Protocollo no. 12 prevede un divieto generale della discriminazione. La disposizione attuale della europea dei diritti dell'uomo in merito alla non discriminazione è di natura limitata, poiché vieta unicamente la discriminazione nel godimento di uno qualsiasi dei diritti garantiti dalla Convenzione (*Articolo 14 – Divieto di discriminazione : "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione."*).

Il Protocollo elimina tale restrizione e garantisce che nessuno possa subire discriminazioni per nessuna ragione da parte di nessuna autorità pubblica.

* * *

Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi a accesso condizionato e di accesso condizionato (STE n° 178), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 gennaio 2001.

Entrata in vigore : 1° luglio 2003.

La Convenzione intende tutelare gli operatori e i provider di servizi a pagamento radiofonici, televisivi e on-line contro la ricezione illegale di tali servizi. Completa una direttiva analoga della Comunità europea estendendo la protezione a tutta l'Europa.

Gli Stati Parti della Convenzione si impegnano a considerare reato la produzione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, l'offerta di noleggio, il possesso o l'installazione di decoder o di smart cards che permettano di ottenere un accesso illegale ai suddetti servizi. Vieteranno inoltre la promozione, il marketing o la pubblicità di apparecchi illegali.

Le pene previste dalla Convenzione comprendono il sequestro e la confisca degli apparecchi o del materiale e di tutti i proventi o guadagni ottenuti con un'attività illecita di questo tipo.

Lo scopo di questa Convenzione è quello di aiutare i providers europei di servizi audiovisivi e on-line a ridurre le perdite causate dalla pirateria elettronica e informatica, nell'interesse degli operatori e del pubblico.

* * *

Protocollo addizionale all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (STE n° 179), aperto alla firma a Mosca, il 4 ottobre 2001.

Entrata in vigore : 1° settembre 2002.

Questo Protocollo addizionale mira a migliorare l'applicazione dell'Accordo (STE no. 92), che consente a persone che hanno la loro residenza abituale sul territorio di uno Stato Parte dell'Accordo di richiedere il patrocinio gratuito per questioni civili, commerciali o amministrative sul territorio di un'altra Parte, in modo particolare per quanto riguarda la

cooperazione tra le autorità centrali, la comunicazione tra i legali e i richiedenti e il miglioramento dell'efficacia dell'applicazione dell'Accordo da parte delle autorità centrali.

* * *

Convenzione europea dell'informazione giuridica concernente i "Servizi della Società di Informazione" (STE n° 180), aperto alla firma a Mosca, il 4 ottobre 2001.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo 5 Ratifiche di cui almeno uno Stato non membro dello Spazio Economico Europeo.

L'obiettivo di questa Convenzione, elaborata in stretta cooperazione con la Commissione europea, è stabilire un sistema giuridico di informazioni e di cooperazione nel settore dei nuovi servizi della comunicazione, allargando l'applicazione della Direttiva 98/48/CE oltre le frontiere dell'Unione europea. Consentirà al Consiglio d'Europa di fungere da clearing-house per i progetti di legislazione nel campo dei "Servizi della società dell'informazione", al fine di fornire un approccio armonizzato per la regolamentazione dei servizi on-line a livello paneuropeo.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri (STE n° 181), aperto alla firma a Strasburgo, il 8 ottobre 2001.

Entrata in vigore : 1° luglio 2004.

Il testo migliorerà la protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, apportando modifiche alla Convenzione originale del 1981 (STE no. 108) in due settori. In primo luogo, prevede l'istituzione di autorità nazionali di controllo, responsabili di garantire il rispetto delle leggi o delle norme adottate conformemente alla Convenzione in materia di protezione dei dati a carattere personale e del flusso dei dati oltre le frontiere. La seconda modifica riguarda i flussi transfrontalieri di dati verso paesi terzi. I dati possono essere trasferiti unicamente se lo Stato o l'organizzazione internazionale che li ricevono sono in grado di garantire un livello adeguato di protezione.

* * *

Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE n° 182), aperto alla firma a Strasburgo, il 8 novembre 2001.

Entrata in vigore : 1° febbraio 2004.

Il Protocollo mira a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale. Servirà quindi a migliorare e a completare la Convenzione del 1959 e il Protocollo addizionale del 1978, in particolar modo ampliando la varietà delle situazioni nelle quali potrà essere richiesta la reciproca assistenza e rendendo più agevole, più rapida e più flessibile la fornitura di assistenza. Tiene inoltre conto dell'esigenza di proteggere i diritti individuali nell'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.

* * *

Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (STE n° 183), aperto alla firma a Strasburgo, il 8 novembre 2001.

Entrata in vigore : 1° gennaio 2008.

La Convenzione rientra nel quadro delle attività del Consiglio d'Europa finalizzate alla cooperazione culturale, nel cui ambito è sempre stato rilevante l'interesse di promuovere il cinema europeo. Va a completare la Convenzione europea sulla co-produzione cinematografica del 2 ottobre 1982 (STE no. 147) e di altre risoluzioni concernenti lo stesso soggetto.

La Convenzione e il suo Protocollo sono l'obbligo legale del deposito di qualsiasi materiale di immagini in movimento prodotto o co-prodotto e reso disponibile al pubblico in ogni Stato firmatario. Tale disposizione relativa al deposito non implica unicamente l'obbligo di depositare una copia in un archivio ufficiale, ma ugualmente di curare il materiale e provvedere alla sua conservazione. Inoltre, il materiale deve poter essere consultato per scopi universitari o di ricerca, fatte salve le norme internazionali o nazionali sul copyright.

La Convenzione e il suo Protocollo sono i primi strumenti internazionali vincolanti in materia. Introducono il concetto

dell'archiviazione sistematica di opere audiovisive in archivi cinematografici, dove possono venir utilizzate le più recenti tecnologie di conservazione e di restauro per prevenirne il deterioramento sul lungo periodo.

* * *

Protocollo alla Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sulla protezione delle produzioni televisive ([STE n° 184](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 8 novembre 2001.

Entrata in vigore : 1° aprile 2014.

La Convenzione rientra nel quadro delle attività del Consiglio d'Europa finalizzate alla cooperazione culturale, nel cui ambito è sempre stato rilevante l'interesse di promuovere il cinema europeo. Va a completare la Convenzione europea sulla co-produzione cinematografica del 2 ottobre 1982 (STE no. 147) e di altre risoluzioni concernenti lo stesso soggetto.

La Convenzione e il suo Protocollo sono l'obbligo legale del deposito di qualsiasi materiale di immagini in movimento prodotto o co-prodotto e reso disponibile al pubblico in ogni Stato firmatario. Tale disposizione relativa al deposito non implica unicamente l'obbligo di depositare una copia in un archivio ufficiale, ma ugualmente di curare il materiale e provvedere alla sua conservazione. Inoltre, il materiale deve poter essere consultato per scopi universitari o di ricerca, fatte salve le norme internazionali o nazionali sul copyright.

La Convenzione e il suo Protocollo sono i primi strumenti internazionali vincolanti in materia. Introducono il concetto dell'archiviazione sistematica di opere audiovisive in archivi cinematografici, dove possono venir utilizzate le più recenti tecnologie di conservazione e di restauro per prevenirne il deterioramento sul lungo periodo.

* * *

Convenzione sulla criminalità informatica ([STE n° 185](#)), aperto alla firma a Budapest, il 23 novembre 2001.

Entrata in vigore : 1° luglio 2004.

La Convenzione è il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, e tratta in particolare le violazioni dei diritti d'autore, la frode informatica, la pornografia infantile e le violazioni della sicurezza della rete. Contiene inoltre una serie di misure e procedure appropriate, quali la perquisizione dei sistemi di reti informatiche e l'intercettazione dei dati.

Il suo obiettivo principale, enunciato nel preambolo, è perseguire una politica penale comune per la protezione della società contro la cibercriminalità, in special modo adottando legislazioni appropriate e promuovendo la cooperazione internazionale.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana ([STE n° 186](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 gennaio 2002.

Entrata in vigore : 1° maggio 2006.

Il Protocollo mira a tutelare la dignità e l'integrità della persona umana, e i diritti e libertà fondamentali, alla luce dei progressi scientifici e medici.

Il Protocollo Addizionale contiene dei principi generali e delle disposizioni specifiche relative al trapianto di organi e di tessuti umani a scopi terapeutici.

I principi generali enunciati nel Protocollo riguardano l'equo accesso per i pazienti ai servizi di trapianto, norme trasparenti per l'attribuzione degli organi, standard sanitari e di sicurezza, il divieto per i donatori di agire a scopo di lucro e l'obbligo di un'informazione adeguata per i donatori, per le persone cui vengono trapiantati gli organi, come pure per gli operatori sanitari e per il pubblico.

Le disposizioni specifiche riguardano il prelievo di organi da persone viventi o decedute, l'uso che viene fatto di tali organi e tessuti prelevati, il divieto di trasformarlo in fonte di lucro, la riservatezza e le sanzioni e i risarcimenti.

* * *

Protocollo n° 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza ([STE n° 187](#)), aperto alla firma a Vilnius, il 3 maggio 2002.

Entrata in vigore : 1° luglio 2003.

Questo Protocollo contiene il divieto della pena di morte in ogni circostanza, ivi compreso per crimini commessi in tempo di guerra o in pericolo imminente di guerra.

Non verrà concessa alcuna deroga, né riserva al Protocollo no. 13.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione contro il doping ([STE n° 188](#)), aperto alla firma a Varsavia, il 12 settembre 2002.

Entrata in vigore : 1° aprile 2004.

Questo Protocollo mira a garantire il mutuo riconoscimento dei controlli antidoping e a rafforzare l'applicazione della Convenzione (STE no. 135).

A tal fine, il Protocollo garantisce che vengano riconosciuti dagli Stati parti della Convenzione i controlli antidoping effettuati sul loro territorio su sportivi provenienti da altri Stati parti della Convenzione. Viene in tal modo eliminata la necessità di concludere molteplici accordi bilaterali e si accresce l'efficacia dei controlli antidoping. Nello stesso spirito, il Protocollo è il primo strumento di diritto pubblico internazionale a riconoscere la competenza dell'Agenzia Mondiale antidoping ad effettuare controlli al di fuori delle competizioni.

Per quanto riguarda il rafforzamento dell'applicazione della Convenzione, il Protocollo stabilisce un meccanismo di monitoraggio vincolante. Verrà attuato da un team incaricato della valutazione, che visiterà lo Stato oggetto del controllo, e redigerà un rapporto di valutazione.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici ([STE n° 189](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 2003.

Entrata in vigore : 1° marzo 2006.

Il Protocollo comporta un'estensione della portata della Convenzione sulla cybercriminalità, comprese le sue concrete disposizioni di cooperazione procedurali ed internazionali, per includere ugualmente i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo. In tal modo, oltre ad armonizzare gli elementi giuridici reali di tali atti, il Protocollo intende fornire alle Parti la possibilità di utilizzare i mezzi e le vie della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione (STE no. 185) in questo campo.

* * *

Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo ([STE n° 190](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 maggio 2003.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo che sarà stato ratificato da tutte le Parti della Convenzione.

Le caratteristiche principali del Protocollo di emendamento sono le seguenti:

- l'elenco dei reati da "depoliticizzare" è stato notevolmente esteso e copre tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo.
- introduzione di una procedura di emendamento semplificata, che consentirà di aggiungere in futuro nuovi reati alla lista.
- la Convenzione è stata aperta all'adesione degli Stati osservatori presso il Consiglio d'Europa. Il Comitato dei Ministri potrà decidere caso per caso di invitare ugualmente altri Stati ad aderire alla Convenzione.

Per quanto la Convenzione non tratti di per sé direttamente le questioni generali relative all'estradizione, la clausola classica di discriminazione di trattamento è stata estesa per includere una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio che venga applicata la pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria.

Finalmente, il Protocollo istituisce un meccanismo di controllo ("COSTER") per l'applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell'applicazione della Convenzione. Il suddetto meccanismo completerà le competenze classiche e più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità (CDPC) in merito alle Convenzioni europee nel settore della criminalità.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione (STE n° 191), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 maggio 2003.

Entrata in vigore : 1° febbraio 2005.

Il presente Protocollo estende la portata della Convenzione (STE no. 173) agli arbitri in questioni commerciali, civili e di altra natura e ai giurati, e completa le disposizioni della Convenzione volte alla protezione delle autorità giudiziarie contro la corruzione. Parti del Protocollo devono adottare i provvedimenti necessari per penalizzare la corruzione attiva e passiva di arbitri e di giurati nazionali e stranieri.

* * *

Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli (STE n° 192), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 maggio 2003.

Entrata in vigore : 1° settembre 2005.

Dati i problemi inerenti l'esercizio e la tutela dei rapporti personali dei bambini, così come le sue possibili limitazioni, la Convenzione si propone di regolamentare tali relazioni, alla luce delle migliori interessi del bambino.

Lo scopo della convenzione è quello di migliorare alcuni aspetti del diritto di contatto nazionale e transfrontaliera e, in particolare, a precisare e rafforzare il diritto fondamentale dei bambini e dei loro genitori a mantenere i contatti su base regolare. Questo diritto può essere prorogato, se necessario, per includere il contatto tra un bambino e altre persone che i suoi genitori, in particolare quando il bambino ha legami familiari con una persona del genere.

A tal proposito, la Convenzione intende determinare i principi generali da applicare per le ordinanze al riguardo, e stabilire salvaguardie e garanzie appropriate per garantire l'esercizio adeguato di tale diritto e il rimpatrio immediato del bambino alla fine del periodo di visita. Stabilisce la cooperazione tra tutti gli enti ed autorità competenti per il diritto di visita e rafforza l'applicazione dei relativi strumenti internazionali esistenti in materia.

* * *

Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) (STE n° 193), aperto alla firma a Chisinau, il 6 novembre 2003.

Entrata in vigore : 14 marzo 2006.

La Convenzione riveduta si basa sull'esperienza acquisita in 30 anni e sui risultati scientifici raggiunti in questo periodo. Contiene delle disposizioni destinate a ovviare ai difetti e a facilitare l'applicazione dei principi della Convenzione. E' stata elaborata come una convenzione quadro enunciante i principi essenziali che si devono applicare a tutte le specie. Prevede l'adozione di protocolli tecnici che possono essere emendati con una procedura semplificata, che facilita il loro aggiornamento alla luce dei dati scientifici e dell'esperienza acquisita.

La Convenzione riveduta prevede la denuncia della convenzione originale (STE no. 65). Le Parti non sono pertanto legate simultaneamente da impegni contraddittori.

* * *

Protocollo no. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione (STCE n° 194), aperto alla firma a Strasburgo, il 13 maggio 2004.

Entrata in vigore : 1° giugno 2010.

Il presente protocollo si propone di apportare le modifiche, come l'introduzione di un nuovo criterio di ricevibilità, il trattamento di casi che si ripetono o casi chiaramente inammissibili, per un più efficace funzionamento della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

Sulla base del Protocollo, il Comitato dei Ministri, sulla base di una decisione presa a maggioranza dei due terzi, avrebbe maggiori poteri per avviare un'azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno stato. Il Comitato dei Ministri avrebbe anche il nuovo potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza. Questa facoltà è destinata ad assistere il Comitato dei Ministri nel suo compito di supervisione dell'attuazione delle sentenze, in particolare nel determinare quali misure siano necessarie per ottemperare ad una sentenza.

Gli altri provvedimenti previsti nel Protocollo vertono sulla modifica dei termini del mandato dei giudici ad un unico mandato di nove anni, e su una norma che consenta l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica (STCE n° 195), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 gennaio 2005.

Entrata in vigore : 1° settembre 2007.

Il Protocollo mira a precisare nei dettagli i principi già enunciati nella Convenzione al fine di proteggere i diritti umani e la dignità dell'essere umano nel campo specifico della ricerca biomedica. Suo scopo è definire e salvaguardare i diritti fondamentali nella ricerca biomedica, in particolare quelli delle persone che accettano di parteciparvi.

Il Protocollo intende trattare l'insieme delle attività di ricerca nel campo della biomedicina che comportano un intervento sull'essere umano.

Il principio fondamentale per ogni ricerca che coinvolge soggetti umani, come già enunciato nella Convenzione stessa, è la necessità del consenso libero, informato, espresso, specifico e documentato per iscritto della o delle persone partecipanti alla ricerca. Il Protocollo tratta questioni quali i rischi e i benefici della ricerca, il consenso, la tutela delle persone che non hanno la capacità di dare il consenso alla ricerca, nonché la qualità scientifica, la valutazione indipendente delle ricerche, effettuata da un comitato etico, la confidenzialità e il diritto all'informazione, l'abuso di autorità, la sicurezza e il dovere di vigilanza.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n° 196), aperto alla firma a Varsavia, il 16 maggio 2005.

Entrata in vigore : 1° giugno 2007.

Il Consiglio d'Europa ha adottato questa convenzione per accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti nell'ambito della lotta al terrorismo. Essa è volta a intensificare gli sforzi compiuti dagli Stati membri nella prevenzione del terrorismo in due modi diversi:

- qualificando come illeciti penali alcuni atti che potrebbero portare a commettere reati di natura terroristica, come la provocazione pubblica, l'arruolamento o la formazione;
- consolidando la cooperazione in materia di prevenzione, sia a livello nazionale (politiche nazionali di prevenzione), sia a livello internazionale (modifica degli accordi di estradizione e di assistenza giudiziaria in vigore, così come dei mezzi supplementari).

La Convenzione comprende una disposizione relativa alla protezione e all'indennizzo delle vittime del terrorismo. È previsto un processo di consultazione delle parti al fine di assicurare una realizzazione ed un seguito efficaci.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n° 197), aperto alla firma a Varsavia, il 16 maggio 2005.

Entrata in vigore : 1° febbraio 2008.

L'obiettivo di questa convenzione è la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, a livello nazionale e internazionale, sia essa legata o meno alla criminalità organizzata.

Un primo principio fondamentale delineato con precisione dalla nuova convenzione è che la protezione e la promozione dei diritti delle vittime deve essere assicurata senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o altre, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altra situazione.

Il principale valore aggiunto di questa convenzione è l'adozione di una prospettiva fondata sui diritti dell'uomo, l'attenzione rivolta alla protezione delle vittime e il suo meccanismo di controllo indipendente ("GRETA") che garantisce il rispetto delle parti della convenzione.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo ([STCE n° 198](#)), aperto alla firma a Varsavia, il 16 maggio 2005.

Entrata in vigore : 1° maggio 2008.

Il Consiglio d'Europa ha deciso di aggiornare e ampliare la sua convenzione del 1990 per poter mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite.

Questa nuova convenzione rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.

La convenzione prevede un meccanismo destinato a garantire la corretta applicazione delle sue disposizioni dalle parti.

* * *

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società ([STCE n° 199](#)), aperto alla firma a Faro, il 27 ottobre 2005.

Entrata in vigore : 1° giugno 2011.

La Convenzione parte dall'idea che la conoscenza e l'uso del patrimonio rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Il testo presenta il patrimonio culturale come fonte utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale che a un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati ([STCE n° 200](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 19 maggio 2006.

Entrata in vigore : 1° maggio 2009.

La successione degli Stati può creare un gran numero di situazioni di apolidia. Il trattato, pertanto, sulla base della 1997 Convenzione europea sulla nazionalità (STE no. 166) elabora norme più dettagliate che dovranno applicare gli Stati per prevenire, o quantomeno ridurre il più possibile i casi di apolidia a seguito di successione degli Stati.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali ([STCE n° 201](#)), aperto alla firma a Lanzarote, il 25 ottobre 2007.

Entrata in vigore : 1° luglio 2010.

Questa Convenzione è il primo strumento giuridico che impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, ivi compresi gli abusi commessi entro le mura domestiche o all'interno della famiglia, con l'uso di forza, costrizione o minacce.

Le misure preventive enunciate nella Convenzione riguardano il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini, l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi, e misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede dei programmi di sostegno alle vittime, invita gli Stati a prendere le misure necessarie per incoraggiare ogni persona che sospetti episodi di abuso o di sfruttamento sessuale a riportarli ai servizi responsabili, e

a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La Convenzione penalizza inoltre La Convenzione inoltre criminalizza l'adescamento di minori per scopi sessuali ("grooming") e "turismo sessuale".

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

* * *

Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta) ([STCE n° 202](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 novembre 2008.

Entrata in vigore : 1° settembre 2011.

L'obiettivo della Convenzione è di prendere in considerazione le evoluzioni della società e del diritto, nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sottolineando che l'interesse superiore del bambino deve prevalere su qualsiasi altra considerazione.

Le nuove disposizioni introdotte dalla Convenzione sono le seguenti:

- È richiesto in ogni caso il consenso del padre, anche quando il minore è nato fuori dal matrimonio.
- È necessario il consenso del minore, se è in grado di esprimerlo.
- La Convenzione estende la possibilità di adozione a coppie eterosessuali non sposate, se registrate presso un registro delle unioni civili negli Stati che riconoscono tale istituzione. Lascia inoltre agli Stati la libertà di estendere la portata della Convenzione e di consentire l'adozione a coppie omosessuali e dello stesso sesso che vivono insieme nel quadro di una convivenza stabile.
- Il nuovo testo della Convenzione garantisce un miglior equilibrio tra il diritto del minore adottato di conoscere le proprie origini, e quello dei genitori biologici di rimanere anonimi.
- L'età minima per l'adottante deve essere compresa tra i 18 e i 30 anni, la differenza di età tra l'adottante e l'adottato deve essere preferibilmente di almeno 16 anni.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina relativo ai test genetici per la Salute Scopi ([STCE n° 203](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 novembre 2008.

Entrata in vigore : 1° luglio 2018.

Il Protocollo definisce dei principi riguardanti in particolare la garanzia della qualità dei servizi genetici, l'informazione e il consenso preliminare e le consulenze in campo genetico. Stabilisce norme generali per l'esecuzione dei test genetici, e, per la prima volta a livello internazionale, affronta la questione dell'accesso diretto ai test generici, la cui offerta commerciale potrebbe accrescersi in futuro. Precisa le condizioni nelle quali si possono effettuare test su persone che non hanno la capacità di dare il consenso. Tratta inoltre della protezione della vita privata e del diritto all'informazione ottenuta mediante test genetici. Infine, il Protocollo affronta la questione dello screening genetico.

* * *

Protocollo no. 14bis alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ([STCE n° 204](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 maggio 2009.

Entrata in vigore : 1° ottobre 2009.

Il Protocollo n° 14bis consentito, nell'attesa dell'entrata in vigore del Protocollo no. 14, l'applicazione di due elementi procedurali del Protocollo n° 14 per gli Stati che hanno espresso il loro consenso:

- un unico giudice potrà respingere i ricorsi manifestamente irricevibili.
- un comitato composto da tre giudici avrà competenza per dichiarare ricevibili i ricorsi e pronunciarsi sul merito per i casi fondati per i quali esiste una consolidata giurisprudenza della Corte.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Accesso ai documenti ufficiali ([STCE n° 205](#)), aperto alla firma a Tromsø, il 18 giugno 2009.

Entrata in vigore : 1° dicembre 2020.

Questa Convenzione è il primo strumento giuridico internazionale vincolante a riconoscere il diritto generale di accesso ai documenti pubblici detenuti dalle autorità. La trasparenza delle autorità è uno degli elementi essenziali della buona governance e un indicatore che consente di verificare se una società è realmente democratica e pluralista. Il diritto di accesso ai documenti ufficiali è altresì essenziale perché i cittadini possano esercitare la propria autonomia e i propri diritti umani fondamentali. Rafforza inoltre la legittimità delle autorità agli occhi della popolazione e la fiducia dei cittadini nei loro confronti.

Questa Convenzione stabilisce un diritto di accesso ai documenti ufficiali. Dei limiti di questo diritto sono consentiti unicamente se sono destinati a proteggere certi interessi, quali la sicurezza e la difesa nazionale, o la vita privata delle persone.

La Convenzione enuncia le norme minime da applicare nel trattamento delle domande di accesso ai documenti ufficiali (le forme di accesso e le spese di accesso ai documenti pubblici), il diritto a una procedura di ricorso e le misure complementari e offre la flessibilità necessaria per consentire alle legislazioni nazionali di ispirarsi a tale base comune e prevedere eventualmente un accesso anche più esteso ai documenti ufficiali.

Un Gruppo di specialisti sull'accesso ai documenti ufficiali sarà incaricato di controllare il rispetto dell'applicazione di questa Convenzione da parte degli Stati Parti contraenti.

* * *

Protocollo n. 3 alla Convenzione-quadro sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali concernente i Raggruppamenti euroregionali di cooperazione (REC) ([STCE n° 206](#)), aperto alla firma a Utrecht, il 16 novembre 2009.

Entrata in vigore : 1° marzo 2013.

Il Protocollo n° 3 alla Convenzione di Madrid (STE no. 106) stabilisce lo status giuridico, l'istituzione e il funzionamento dei "Gruppi euroregionali di cooperazione". Scopo di un gruppo euroregionale, composto da collettività locali e altri organi pubblici delle Parti contraenti, è quello di mettere in atto la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale per i propri membri, nei limiti delle loro competenze e prerogative. Ai sensi del Protocollo, il Consiglio d'Europa può elaborare modelli di legislazioni nazionali atti a facilitare l'adozione, da parte delle Parti contraenti, di legislazioni nazionali adeguate per consentire ai "Gruppi euroregionali di cooperazione" di funzionare in modo efficace.

* * *

Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali ([STCE n° 207](#)), aperto alla firma a Utrecht, il 16 novembre 2009.

Entrata in vigore : 1° giugno 2012.

Il Protocollo addizionale aggiunge una nuova dimensione alla Carta (STE no. 122) prevedendo di garantire in uno strumento giuridico internazionale il diritto di partecipare alla gestione degli affari di una collettività locale. Il diritto di partecipare alla gestione degli affari di una collettività locale rappresenta il diritto di cercare di determinare o di influenzare l'esercizio delle competenze e responsabilità dell'autorità locale. Le parti contraenti a questo Protocollo sono invitate ad adottare provvedimenti giuridici e altre misure necessarie per facilitare l'esercizio di tale diritto e renderlo effettivo. Il Protocollo richiede inoltre che siano prese le misure necessarie per garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali.

* * *

Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale ([STCE n° 208](#)), aperto alla firma a Parigi, il 27 maggio 2010.

Entrata in vigore : 1° giugno 2011.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE) e il Consiglio d'Europa hanno messo a punto

una versione aggiornata del 1988 giunto Convenzione (STE no. 127) mirante ad aiutare gli Stati a fare applicare le loro normative in materia fiscale, nell'ambito degli sforzi internazionali intrapresi per combattere la frode fiscale transnazionale.

Il Protocollo prevede in particolare lo scambio di informazioni, verifiche fiscali simultanee e multilaterali, la notifica di documenti e l'assistenza transnazionale per il recupero di imposte, nel rispetto della sovranità nazionale e dell'adeguata tutela dei diritti dei contribuenti, garantendo nel contempo un'estesa protezione della riservatezza delle informazioni scambiate.

* * *

Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione ([STCE n° 209](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 10 novembre 2010.

Entrata in vigore : 1° maggio 2012.

Il Protocollo integra la Convenzione (STE no. 24) al fine di semplificare e accelerare la procedura di estradizione quando la persona ricercata acconsente all'estradizione.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ([STCE n° 210](#)), aperto alla firma a Istanbul, il 11 maggio 2011.

Entrata in vigore : 1° agosto 2014.

Questo trattato del Consiglio d'Europa è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, e di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

La Convenzione istituisce anche un meccanismo di controllo specifico ("GREVIO") al fine di garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni dalle Parti.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica ([STCE n° 211](#)), aperto alla firma a Mosca, il 28 ottobre 2011.

Entrata in vigore : 1° gennaio 2016.

La "Convenzione Medicrime" è il primo strumento giuridico internazionale in materia che stabilisce l'obbligo per gli Stati Parti di qualificare come illeciti penali :

- la fabbricazione di prodotti medicali contraffatti;
- la fornitura, l'offerta di fornitura e il traffico di prodotti medicali contraffatti;
- la falsificazione di documenti;
- la fabbricazione o la fornitura non autorizzata di prodotti medicali e la commercializzazione di dispositivi medicali non conformi alle norme di settore (o "reati simili").

La Convenzione offre un quadro di cooperazione nazionale e internazionale attraverso i diversi settori amministrativi, misure di coordinamento nazionale, le misure preventive destinate al settore pubblico e a quello privato e misure di protezione per vittime e testimoni. Inoltre, esso prevede l'istituzione di un organo di controllo per sorvegliare l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati Parti.

* * *

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione ([STCE n° 212](#)), aperto alla firma a Vienna, il 20 settembre 2012.

Entrata in vigore : 1° giugno 2014.

Il Quarto Protocollo emenda e completa un certo numero di disposizioni della Convenzione (STE no. 24) al fine di adattarla meglio alle esigenze attuali. Tali disposizioni riguardano in particolare i tempi di prescrizione, la richiesta e la presentazione dei documenti giustificativi, il principio di specialità, transito e riestradizione verso uno Stato terzo e le vie

e i mezzi di comunicazione per l'applicazione della Convenzione.

* * *

Protocollo no. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ([STCE n° 213](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 giugno 2013.

Entrata in vigore : 1° agosto 2021.

Per mantenere l'efficacia della Corte europea dei diritti dell'uomo, il presente Protocollo apporta le seguenti modifiche alla Convenzione :

- è stato aggiunto un considerando al Preambolo della Convenzione, contenente un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento;
- è stato ridotto da sei a quattro mesi il termine entro il quale un ricorso deve essere introdotto davanti alla Corte;
- è stato emendato il criterio di ricevibilità relativo al 'pregiudizio importante', per eliminare la seconda condizione che impedisce il rigetto di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno;
- le parti a un processo non avranno più la possibilità di opporsi alla decisione di una Camera di spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera;
- il limite di età per l'elezione dei giudici della Corte è stato sostituito con il requisito che i candidati debbano avere meno di 65 anni alla data in cui il loro elenco è richiesto dall'Assemblea parlamentare.

* * *

Protocollo no. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ([STCE n° 214](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 2 ottobre 2013.

Entrata in vigore : 1° agosto 2018.

Il Protocollo n° 16 consente alle corti e ai tribunali di un'Alta Parte contraente, dalla medesima designati, di richiedere pareri consultivi alla Corte europea dei diritti dell'uomo su questioni di principio riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei diritti e libertà definiti nella Convenzione o nei suoi Protocolli.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ([STCE n° 215](#)), aperto alla firma a Magglingen, il 18 settembre 2014.

Entrata in vigore : 1° settembre 2019.

Lo scopo della presente Convenzione è prevenire, individuare, sanzionare e punire la manipolazione delle competizioni sportive, nonché rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione nazionale e internazionale tra le autorità pubbliche interessate, nonché con le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse sportive. La Convenzione esorta i governi ad adottare misure, anche legislative, volte in particolar modo a:

- prevenire conflitti di interesse tra gli operatori delle scommesse sportive e gli organizzatori;
- incoraggiare le autorità di controllo delle scommesse sportive a lottare contro la frode, limitando o sospendendo, se necessario, la possibilità di effettuare scommesse sportive;
- lottare contro le scommesse sportive illecite, consentendo la chiusura o la limitazione dell'accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori.

Alle organizzazioni sportive e agli organizzatori delle competizioni viene inoltre chiesto di adottare e implementare regole più rigide per combattere la corruzione, sanzioni e misure disciplinari e dissuasive appropriate in caso di violazioni, nonché principi di buona governance. La convenzione prevede inoltre garanzie per informatori e testimoni.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani ([STCE n° 216](#)), aperto alla firma a Santiago de Compostela, il 25 marzo 2015.

Entrata in vigore : 1° marzo 2018.

La Convenzione invita i governi a rendere il prelievo illecito di organi da donatori viventi o deceduti infrazione pénale :

- qualora il prelievo venga realizzato senza il consenso libero, chiaro e specifico del donatore vivo o deceduto, o nel caso di un donatore deceduto, senza che il prelievo sia autorizzato in virtù del diritto di un paese;
- qualora, in cambio di un prelievo di organi, il donatore vivo, o una terza persona, ottenga profitti o vantaggi;
- qualora, in cambio di un prelievo di organi da un donatore deceduto, una terza persona ottenga profitti o vantaggi.

La Convenzione prevede inoltre misure di protezione e risarcimento delle vittime, così come misure di prevenzione destinate a garantire trasparenza e accesso equo ai servizi di trapianto.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo ([STCE n° 217](#)), aperto alla firma a Riga, il 22 ottobre 2015.

Entrata in vigore : 1° luglio 2017.

Il Protocollo alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE no. 196) trasformerà in reato penale una serie di atti, tra cui la partecipazione intenzionale a un gruppo terroristico, la ricezione di un addestramento per il terrorismo, il fatto di recarsi all'estero per scopi terroristici e il finanziamento o l'organizzazione di tali viaggi. Il Protocollo fornisce inoltre una rete di punti di contatto a livello nazionale, disponibili 24 ore su 24, per un rapido scambio di informazioni.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive ([STCE n° 218](#)), aperto alla firma a Saint-Denis, il 3 luglio 2016.

Entrata in vigore : 1° novembre 2017.

Per garantire un'atmosfera sicura e accogliente all'interno e al di fuori degli stadi, la Convenzione prevede che le autorità si impegnino a:

- incoraggiare gli attori pubblici e privati (enti locali, polizia, squadre di calcio e federazioni nazionali, nonché tifosi) a collaborare in occasione della preparazione e dello svolgimento delle partite di calcio;
- accertarsi che le infrastrutture sportive siano conformi alle norme e ai regolamenti nazionali per consentire una gestione efficace della folla e della sua sicurezza; durante esercitazioni congiunte periodiche, devono essere stabiliti, testati e perfezionati piani di soccorso e d'intervento in caso di emergenza;
- accertarsi che gli spettatori siano accolti e trattati in modo appropriato durante tutta la manifestazione, ad esempio rendendo lo stadio più accessibile ai bambini, alle persone anziane o alle persone con disabilità e migliorando le strutture sanitarie e di ristorazione.

È prevista inoltre una serie di misure per prevenire e sanzionare gli atti di violenza e i comportamenti scorretti, tra cui misure di esclusione, procedure di sanzione nel paese in cui è stata commessa l'infrazione o nel paese di residenza delle persone interessate o ancora restrizioni di viaggio per gli spostamenti all'estero in occasione di partite di calcio.

Attraverso la Convenzione, gli Stati si impegnano a potenziare la cooperazione della polizia internazionale, stabilendo un punto nazionale d'informazione sul calcio (PNIC) che agevolerà lo scambio di informazioni e dati di carattere personale nel quadro delle partite internazionali.

La Convenzione sostituirà l'attuale Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (STE no. 120), elaborata nel 1985, a seguito del dramma dell'Heysel.

Il Comitato di esperti incaricato di monitorare l'attuazione della convenzione del 1985 valuta, prima e dopo, i principali tornei internazionali (Coppa del Mondo, Campionati Europei), le disposizioni in materia di sicurezza. La FIFA, l'UEFA, la Federazione europea delle leghe di calcio professionistico, Football Supporters Europe, Supporters Direct Europe, così come l'Interpol e l'Unione europea partecipano ai suoi lavori.

* * *

Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sul Paesaggio ([STCE n° 219](#)), aperto alla ratifica, accettazione o approvazione a Strasburgo, il 1° agosto 2016.

Entrata in vigore : 1° luglio 2021.

L'obiettivo del Protocollo è quello di promuovere la cooperazione europea con Stati non europei che desiderano attuare le disposizioni della Convenzione (STE no. 176), aprendo la Convenzione alla loro adesione.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (riveduta) ([STCE n° 220](#)), aperto alla firma a Rotterdam, il 30 gennaio 2017.

Entrata in vigore : 1° ottobre 2017.

L'obiettivo della Convenzione rivista è fornire un quadro giuridico e finanziario per la coproduzione di lungometraggi che coinvolgono società di produzione impiantate in tre o più stati Parti. La Convenzione rivista può essere utilizzata anche come quadro bilaterale in assenza di un trattato specifico di co-produzione tra due Parti. La partecipazione di uno o più co-produttori che non siano insediati in tali Parti è possibile a condizione che il loro contributo totale non superi il 30% del costo totale della produzione. L'opera co-prodotta deve anche soddisfare la definizione di opera cinematografica ufficialmente co-prodotta indicata nell'Allegato II della Convenzione.

Questa Convenzione aggiorna le disposizioni della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992 (STE no. 147), al fine di riflettere i profondi cambiamenti avvenuti nell'industria cinematografica nel periodo intercorso.

Le revisioni chiave del testo sono volte a:

- ampliare l'ambito della Convenzione aprendola all'accesso di Stati non membri del Consiglio d'Europa e introducendo la nozione di "coproduzione ufficiale internazionale" a sostituzione di quella di "coproduzione ufficiale europea";
- adattare le quote minime e massime di contributi da parte di ogni coproduttore, per facilitare la partecipazione a coproduzioni ufficiali e, al contempo, offrire tutele per le autorità nazionali nel caso desiderino bloccare l'accesso a schemi nazionali di finanziamento di produzioni;
- garantire il monitoraggio e la condivisione delle migliori prassi nell'applicazione della Convenzione rivista; queste funzioni devono essere svolte dal Consiglio di Gestione del fondo Eurimages, che si riunisce in una configurazione allargata per includere tutte le Parti al testo rivisto;
- facilitare il lavoro delle autorità competenti responsabili della sua applicazione aggiornando la procedura per il riconoscimento secondo la Convenzione onde riflettere prassi diffuse.

La Convenzione rivista si applica a coproduzioni in cui tutte le società di produzione coinvolte hanno la loro sede nelle Parti al testo aggiornato. La Convenzione del 1992 continuerà ad applicarsi a qualsiasi coproduzione in cui almeno una delle società interessate abbia sede in una Parte solo alla Convenzione del 1992.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali ([STCE n° 221](#)), aperto alla firma a Nicosia, il 19 maggio 2017.

Entrata in vigore : 1° aprile 2022.

La Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

La Convenzione, che sarà aperta alla firma di tutti i paesi del mondo, è volta inoltre a promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro tali reati, che distruggono il patrimonio mondiale.

La Convenzione sarà l'unico trattato internazionale dedicato specificamente all'incriminazione del traffico illecito di beni culturali. Stabilisce diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce inoltre come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

* * *

Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (STCE n° 222), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 novembre 2017.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo la ratifica di tutte le Parti del Protocollo Aggiuntivo.

L'obiettivo del protocollo di emendamento è quello di modernizzare e migliorare il protocollo aggiuntivo (STE no. 167), tenendo conto dell'evoluzione della cooperazione internazionale sul trasferimento delle persone condannate dalla sua entrata in vigore nel giugno 2000.

* * *

Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STCE n° 223), aperto alla firma a Strasburgo, il 10 ottobre 2018.

Entrata in vigore : Ratificazione da parte di tutte le Parti del Protocollo o, dall'11 ottobre 2023, quando 38 Parti della Convenzione avranno ratificato il Protocollo.

Il Protocollo di emendamento si propone di modernizzare e migliorare la Convenzione (STE no. 108), tenendo conto delle nuove sfide emerse in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, dopo l'adozione della Convenzione nel 1980.

L'aggiornamento della Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, unico strumento internazionale giuridicamente vincolante di portata mondiale in questo campo, affronta i problemi posti al rispetto della vita privata dall'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e rafforza il meccanismo della Convenzione, per garantirne l'effettiva applicazione.

Il Protocollo istituisce un quadro giuridico multilaterale solido e flessibile, destinato a facilitare il flusso transfrontaliero dei dati, offrendo nel contempo effettive garanzie in caso di uso di dati personali. Rappresenta un ponte tra diverse regioni del mondo e tra varie cornici normative, compreso in particolare il nuovo Regolamento dell'Unione europea, pienamente applicabile dal 25 maggio 2018, che fa riferimento alla Convenzione 108 nel contesto del flusso transfrontaliero dei dati.

Tra le novità del Protocollo:

- Esigenze più rigorose riguardanti i principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati e la liceità dell'elaborazione dei dati;
- Ampliamento delle categorie di dati noti come "sensibili", che comprenderanno d'ora in poi i dati genetici e biometrici, quelli indicanti l'adesione a sindacati e l'origine etnica;
- L'obbligo di notificare la violazione dei dati;
- Una maggiore trasparenza relativa all'elaborazione dei dati;
- Nuovi diritti delle persone riguardo a processi decisionali basati su algoritmi, che assumono una particolare rilevanza nell'ambito dello sviluppo dell'Intelligenza artificiale;
- Rafforzamento della responsabilità degli addetti al controllo dei dati;
- Obbligo dell'applicazione del principio della "tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione";
- Applicazione dei principi relativi alla protezione dei dati a tutte le attività di trattamento dei dati, comprese quelle effettuate per motivi di protezione della sicurezza nazionale, con eventuali eccezioni e restrizioni, fatte salve le condizioni enunciate nella Convenzione, in ogni caso con la garanzia di un controllo e di una sorveglianza efficaci e indipendenti;
- Istituzione di un chiaro sistema di norme per disciplinare il flusso transfrontaliero dei dati;
- Rafforzamento dei poteri e dell'indipendenza delle autorità preposte alla protezione dei dati e delle basi giuridiche necessarie per la cooperazione internazionale.

* * *

Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche (STCE n° 224), aperto alla firma a Strasburgo, il 12 maggio 2022.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo 5 ratifiche.

Data la proliferazione della criminalità informatica e la crescente complessità a ottenere prove elettroniche che potrebbero essere archiviate in giurisdizioni estere, diverse, mutevoli o sconosciute, i poteri degli organismi preposti all'applicazione della legge sono limitati dai confini territoriali. Di conseguenza, solo una piccola parte degli atti di criminalità informatica denunciati alle autorità di giustizia penale sfocia in sentenze legali.

In risposta a ciò, il Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica (STE no. 185) fornisce una base giuridica per la divulgazione di informazioni relative alla registrazione dei nomi di dominio e per la cooperazione diretta con i fornitori di servizi per le informazioni sugli abbonati, modi efficaci per ottenere informazioni sugli abbonati e dati relativi al traffico, la cooperazione immediata in caso di emergenza, strumenti di assistenza reciproca, come anche garanzie in materia di protezione dei dati personali.

* * *